

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 7

RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2016, N. 254, RELATIVO
ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO

(Articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229)

Presentata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)

—————
Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 2019
—————

INDICE

	Pag.
- Documento di consultazione e analisi di impatto preliminare	1
- Esiti della consultazione e analisi di impatto	29
- Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018	55

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

21 LUGLIO 2017

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno **22 settembre 2017**, *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno**,

oppure al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

I commenti pervenuti saranno valutati ed elaborati ai fini della revisione regolamentare e pubblicati sul sito *internet* della Consob, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO EUROPEO DI RIFERIMENTO

1.1 La genesi della normativa

L'introduzione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte della direttiva 2014/95/UE (di seguito anche la "direttiva"), ha avuto lo scopo di armonizzare (anche se con ampi margini di flessibilità) la pubblicazione delle informazioni non finanziarie da parte degli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni (di seguito "EIP rilevanti") al fine di rafforzare la fiducia tra tali imprese, i cittadini e le istituzioni pubbliche e finanziarie.

Già in precedenza la normativa UE aveva affrontato e regolato il tema della *disclosure* delle informazioni non finanziarie¹, in particolare nell'ambito della quarta direttiva contabile che disciplinava la pubblicazione delle informazioni finanziarie si lasciava alle imprese la facoltà di pubblicare alcune informazioni sugli aspetti ambientali, sociali e di altra natura concernenti la loro attività.

¹ Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003.

In Italia tale normativa è stata recepita con il d.lgs. n. 32/2007 che richiede la pubblicazione, nella relazione sulla gestione, di talune informazioni non finanziarie (in particolare, le informazioni in merito ai principali rischi ed incertezze ai quali la società è esposta, agli indicatori di risultato, se del caso, anche non finanziari, pertinenti all'attività specifica della società, e alle informazioni attinenti all'ambiente e al personale).

Col tempo, alcuni Stati Membri hanno introdotto obblighi che sono andati al di là delle disposizioni contenute nella quarta direttiva (Francia e Regno Unito in particolare).

Successivamente, sul tema la Commissione UE ha avviato una approfondita analisi, in particolare sulla diffusione e sull'utilizzo di tali informazioni negli Stati Membri. L'analisi ha riscontrato:

- una carente armonizzazione normativa tra gli Stati e, nel complesso dell'Unione, una ridotta offerta di informazioni non finanziarie, sia dal punto di vista quantitativo (cioè poche imprese forniscono tali informazioni), sia qualitativo (le informazioni fornite sono inadeguate);
- una insistente richiesta di maggiore trasparenza nelle informazioni non finanziarie delle grandi aziende europee da parte della comunità degli investitori [in ragione dell'utilizzo sempre più frequente di elementi ESG (*environmental, social and governance*)] nell'ambito del proprio processo decisionale di investimento di medio-lungo periodo² nonché da parte degli altri *stakeholders* e dei governi;
- una insufficiente diversità nella composizione dei C.d.A. delle grandi aziende europee.

La Commissione UE ha, infine, rilevato che un approccio strategico al tema della responsabilità sociale di impresa assume sempre più importanza nel lungo termine per la competitività delle imprese europee, riguardando aspetti cruciali per i risultati e la sostenibilità. L'analisi ha infatti evidenziato che le imprese europee che pubblicano informazioni sui risultati finanziari e non finanziari: adottano una prospettiva di più lungo termine nei processi decisionali, sostengono minori costi di finanziamento, attraggono e mantengono personale di talento, hanno migliori *performance*, hanno migliori relazioni con consumatori e *stakeholders*, minori e meno significative interruzioni dell'attività.

Alla luce di quanto sopra la Commissione UE, nella propria comunicazione "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita" del 13 aprile 2011, aveva segnalato la necessità di portare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato e comparabile in tutti gli Stati Membri. Tale necessità è stata ribadita nella comunicazione

² L'insieme delle informazioni non finanziarie, considerato unitamente alle informazioni finanziarie, consente, infatti, di avere, una comprensione integrata e più completa della posizione e delle *performance* di una impresa. Gli investitori analizzano e considerano questa informazione nel proprio processo decisionale di investimento in quanto l'integrazione sistematica dell'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo (ESG: *environmental, social and governance*) nella valutazione delle imprese consente una migliore analisi dei rischi aziendali (e della qualità del sistema di gestione di tali rischi) e, quindi, delle opportunità di investimento.

“Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese” del 25 ottobre 2011.

Successivamente il Parlamento europeo, nelle risoluzioni *“Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile”* e *“Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva”* del 6 febbraio 2013, ha riconosciuto l'importanza della comunicazione, da parte delle imprese, di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori ed ha invitato la Commissione a predisporre una apposita proposta legislativa che prevedesse:

- un'elevata flessibilità di azione al fine di tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese;
- la garanzia, nel contempo, di un livello sufficiente di comparabilità per rispondere sia alle esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse sia alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società.

1.2 La direttiva 2014/95/UE

La direttiva 2014/95/UE, in linea con quanto raccomandato dalle due citate risoluzioni del Parlamento Europeo, ha inteso armonizzare, pur lasciando un'ampia flessibilità d'azione, le modalità di pubblicazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese in modo da garantire un facile accesso a dette informazioni da parte dei consumatori e un livello sufficiente di comparabilità tra le stesse, al fine più generale di rafforzare la fiducia tra tali imprese, i cittadini e le istituzioni pubbliche e finanziarie.

Ai sensi del Considerando 3 della direttiva la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è: *“...fondamentale per gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. In tale contesto, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società...”*. Inoltre, è da considerare che *“...l'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse”* (cfr. considerando 12 della direttiva).

Pertanto, la direttiva 2014/95/UE, modificando la direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio, ha introdotto un nuovo obbligo, per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come “enti di

interesse pubblico” di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario “*contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività*” (cfr. nuovo articolo 19-bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE).

In particolare, ai sensi della direttiva, la dichiarazione deve contenere, oltre a una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa, informazioni sulle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, con riguardo anche al risultato di tali politiche, ai principali rischi connessi a tali aspetti nonché agli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non adotti particolari politiche nelle materie sopra indicate, viene previsto l'obbligo di fornire “*una spiegazione chiara e articolata*” di questa scelta (c.d. “*comply or explain*”).

La direttiva affida altresì al revisore legale del bilancio un ruolo di verifica sull'adempimento dell'obbligo di rendere la dichiarazione non finanziaria, lasciando comunque agli Stati membri la possibilità di prevedere che “*un fornitore di servizi indipendenti*” verifichi le informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria.

La direttiva ha inoltre ampliato le informazioni da inserire nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevedendo di inserire una dichiarazione sulle politiche adottate dalle società in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo per garantire la diversità in termini di genere, professionalità, specificando anche gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 254/2016

In attuazione della legge di delega comunitaria 9 luglio 2015, n. 114, il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza in linea con le disposizioni comunitarie sopra richiamate, provvedendo sia a specificare la portata di tali obblighi (ambito soggettivo di applicazione dei nuovi obblighi, contenuto e modalità di pubblicazione della dichiarazione non finanziaria, responsabilità degli organi sociali e del revisore legale nel processo di redazione e verifica della dichiarazione) sia ad attuare le specifiche opzioni normative rimesse agli Stati membri.

Di seguito, si rappresentano brevemente i tratti salienti della nuova disciplina introdotta dal decreto, della quale possono fin d'ora rilevarsi due scelte di fondo operate dal legislatore: garantire gli opportuni livelli di flessibilità nell'applicazione della disciplina, in linea con le esigenze delle imprese e la natura stessa delle materie trattate nella dichiarazione non finanziaria

e prevedere un adeguato sistema di controllo sulla disciplina al fine di aumentare l'affidabilità dell'informativa di carattere non finanziario.

2.1 Ambito soggettivo di applicazione

Il nuovo regime di trasparenza introdotto dal d.lgs. n. 254/2016 si sostanzia nell'obbligo per le imprese di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione *“di carattere non finanziario”* (di seguito la **“DNF”**) che copra, *“nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, ... i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa...”* (art. 3, comma 1).

I soggetti tenuti all'obbligo di pubblicazione della DNF sono solo gli enti di interesse pubblico, come definiti dall'art. 16 del d.lgs. n. 39/2010, che superino taluni requisiti dimensionali (*ex art. 2, comma 1*; **“enti di interesse pubblico rilevanti”** o **“EIPR”**), ossia che: *i*) abbiano avuto in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e *ii*) alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

- un totale dello stato patrimoniale di almeno 20 milioni di Euro;
- un totale dei ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di almeno 40 milioni di Euro.

Al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 39/2010, rientrano nella definizione di *“ente di interesse pubblico”* le banche, le assicurazioni e le imprese di riassicurazione nonché le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea: pertanto, dal combinato disposto delle diverse definizioni richiamate sono tenute all'obbligo di pubblicazione della DNF non solo le società italiane emittenti azioni quotate, ma anche quelle che emettono obbligazioni od altri titoli di debito ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati europei³.

2.2 Contenuto della DNF

Al fine di adempiere l'obbligo di portata generale sopra riportato (*“la dichiarazione ... nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta ... copre i temi ... che sono rilevanti tenuto*

³ La definizione di *“valori mobiliari”* è contenuta nel TUF all'art.1, comma 1-bis: *“Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:*

- a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;*
- b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;*
- c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;*
- d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure”.*

conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa”), l’art. 3, comma 1, del decreto fornisce alcune indicazioni ulteriori che consentono di individuare il contenuto necessario della DNF.

In primo luogo, sono indicati gli elementi informativi attraverso i quali può essere assicurata la comprensione dell’attività di impresa, che consistono “*almeno*” nella descrizione: *i*) dei principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi socio-ambientali e che derivano dalle attività di impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa; *ii*) del modello organizzativo e gestionale dell’impresa, compresi i modelli aziendali di prevenzione dei reati adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, che siano rilevanti nella gestione dei temi socio-ambientali indicati dal decreto; *iii*) delle politiche praticate dall’impresa per la gestione degli impatti dell’attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall’attuazione di tali politiche [art. 3, comma 1, lettere da *a*) a *c*)].

In secondo luogo, è espressamente previsto un criterio di rilevanza – o di “materialità” – in base al quale selezionare le informazioni da fornire nella DNF con riguardo a tutti i profili prima richiamati: difatti, la descrizione dell’attività di impresa, dei rischi, delle politiche e dei suoi impatti sui temi socio-ambientali va fatta solo con riferimento a quei temi “*che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa*”⁴.

Tutte le informazioni sopra riportate devono essere fornite applicando le metodologie e i principi dello “*standard di rendicontazione*” adottato dall’impresa. Con riguardo all’individuazione e alla scelta da parte della società di tali *standard*, va rilevato che la nozione che il legislatore ne dà all’art. 1, comma 1, lett. *f*), del decreto restringe il novero degli *standard* utilizzati a quelli “*emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria*” previsti dal decreto⁵. La società può anche adottare una metodologia autonoma di rendicontazione, fornendo in tal caso una “*chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione*” (art. 3, comma 4). Tuttavia, va evidenziato che per “*metodologia autonoma di rendicontazione*” il legislatore ha inteso richiamare esclusivamente la possibilità di combinare “*uno o più standard di rendicontazione*”, come sopra definiti, e

⁴ Ciò significa che anche gli elementi indicati nel comma 2 dell’art. 3, che esplicitano più chiaramente alcune delle informazioni ritenute generalmente più significative nella descrizione degli impatti non finanziari di un’impresa (in particolare, utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra fonti rinnovabili e non rinnovabili, impiego di risorse idriche, emissioni di gas ad effetto serra, aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, il rispetto dei diritti umani e le misure adottate per prevenirne le violazioni, la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva) vanno fornite solo nella misura in cui tali indicazioni risultino significative alla luce dell’attività svolta dall’impresa e delle sue caratteristiche e, quindi, dei temi socio-ambientali sui quali la stessa può avere un impatto rilevante.

⁵ Molti degli *standard* di rendicontazione rientranti in tale nozione erano già indicati in via esemplificativa nella direttiva 2014/95/UE, Considerando 9 (“*Nel fornire tali informazioni, le imprese che sono soggette alla presente direttiva possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» («Protect, Respect and Remedy» Framework), gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell’Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti*”).

“ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati” [art. 1, comma 1, lett. g)].

In linea con il principio del *“comply or explain”*, enunciato dalla stessa direttiva 2014/95/UE, l’art. 3, comma 6, prevede che qualora l’EIPR non adotti specifiche politiche in relazione ad una delle tematiche socio-ambientali ritenute rilevanti, nella DNF dovranno essere indicate, per ciascuno degli ambiti, le motivazioni di tale scelta in maniera chiara e articolata⁶.

2.3 Responsabilità e compiti di verifica e vigilanza della DNF

Il decreto si preoccupa anche di specificare come i nuovi obblighi in materia di informativa non finanziaria incidano nel sistema delle competenze endosocietarie. L’art. 3, comma 7, afferma che *“la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal ... decreto ... compete agli amministratori”*, mentre l’organo di controllo, *“nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento”*, è chiamato a vigilare *“sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel ... decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea”*⁷.

Il sistema di competenze e controlli così delineato non presenta caratteristiche diverse o innovative rispetto alle regole e ai principi generali che presiedono alla ripartizione delle attribuzioni tra l’organo di amministrazione (art. 2381-bis c.c.) e l’organo di controllo interno (art. 2403 c.c. e art. 149 del TUF per le società con azioni quotate), regole e principi che, anzi, devono intendersi integralmente richiamati e applicabili anche nell’ambito della predisposizione, pubblicazione e vigilanza dell’informativa non finanziaria.

Ciò consente di osservare, in primo luogo, come nessuna ulteriore competenza o ipotesi di *voice* sia stata introdotta dal legislatore per l’assemblea dei soci, sebbene i termini e le modalità di pubblicazione della DNF (art. 5) – come si dirà più avanti – collochino chiaramente anche l’informativa di carattere non finanziario nell’insieme più ampio della documentazione preassembleare, tipicamente destinata a informare prima i soci e poi il mercato⁸. Pertanto, alla

⁶ Ulteriori omissioni nella DNF sono espressamente previste dal decreto (art. 3, comma 8) con riguardo al caso di operazioni in corso di negoziazione, se la divulgazione delle informazioni ad esse relative è idonea a compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa, purché se ne faccia comunque menzione nella dichiarazione. L’omissione non è consentita se ciò può *“pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché gli impatti prodotti dalla sua attività”* in relazione agli ambiti oggetto della dichiarazione di carattere non finanziario.

⁷ Il comma 8 dell’art. 3 prevede anche che l’organo di controllo debba essere sentito nei casi eccezionali nei quali, previa deliberazione motivata dell’organo di amministrazione, nella dichiarazione di carattere non finanziario siano omesse *“...le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa”*.

⁸ E’ ciò che accade, peraltro, anche con altre relazioni informative messe a disposizione dei soci in occasione dell’assemblea annuale di bilancio ma sulle quali l’assemblea non vota: si pensi, ad esempio, alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall’art. 123-bis del TUF.

luce delle norme di diritto comune in materia di competenza assembleare (art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), deve ritenersi che gli EIPR non dovranno sottoporre la DNF al voto dell'assemblea⁹.

In secondo luogo, va osservato come i medesimi criteri e principi in base ai quali viene delineato, in particolare, il ruolo di vigilanza del collegio sindacale sulla gestione societaria risultano applicabili allo stesso fine in tale nuovo ambito. In particolare, i compiti di vigilanza posti, nella materia in argomento, in capo al collegio sindacale sono determinati dalla riconduzione degli stessi "*nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuite a detto organo dalle norme generali dell'ordinamento*", e quindi in particolare dall'art. 2403 c.c. e dall'art. 149 del TUF per i sindaci di società quotate.

Come è noto, alla luce soprattutto del ruolo di vertice nel sistema complessivo dei controlli societari che il collegio sindacale è andato assumendo, tali funzioni si esplicano nella verifica della correttezza e della regolarità della gestione societaria messa in atto dagli amministratori, avendo riguardo al rispetto della legge e dell'atto costitutivo, al rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché all'adeguatezza della struttura amministrativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della società, tanto nelle società quotate che in quelle non quotate.

Anche nell'ambito della disciplina sulla rendicontazione non finanziaria, i compiti di vigilanza del collegio sindacale non sembrano discostarsi da quanto sopra illustrato. In particolare, sarà compito dei sindaci vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge previste in materia (ad esempio, modalità e tempistiche di pubblicazione della DNF, ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, rispetto del principio *comply or explain* in tema di politiche attuate) nonché sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e di rendicontazione e controllo predisposto dall'EIPR al fine di consentire una corretta e completa rappresentazione nella DNF dell'attività di impresa, dei suoi risultati e dei suoi impatti con riguardo ai temi di natura non finanziaria richiamati dall'art. 3, comma 1, del decreto (ambientali, sociali, rispetto dei diritti umani, ecc.).

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, considerato che la corretta predisposizione della DNF rappresenta, come sopra detto, l'esito di un elaborato processo di valutazione, che consenta, in base al principio di materialità, di individuare le informazioni necessarie ad assicurare la comprensione dell'attività dell'impresa e dei suoi impatti sui temi non finanziari indicati dal decreto, anche le funzioni di controllo attribuite al collegio sindacale sulla conformità alla legge della DNF e la sua completezza si sostanziano principalmente in un'attività di vigilanza sull'adeguatezza di tutte le procedure, i processi e le strutture che presiedono alla produzione, rendicontazione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni di carattere non finanziario.

⁹ Ugualmente, le norme del decreto citate nel testo non sembrano configurare un ruolo o competenze per il dirigente preposto *ex art. 154-bis* del TUF sulla predisposizione della DNF.

In materia di controlli, va infine segnalato che l'art. 3, comma 10, introduce specifici compiti di verifica della DNF anche per il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio, il quale “*verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione*” ed esprime “*un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal ... decreto ... e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità*” di rendicontazione utilizzate. L'incarico da ultimo descritto può anche essere affidato a un altro soggetto comunque abilitato allo svolgimento della revisione legale, diverso da quello incaricato della revisione legale del bilancio.

2.4 Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

Gli EIPR che siano “*società madri*”¹⁰ di un gruppo di grandi dimensioni devono pubblicare una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (art. 4).

La norma in esame si limita a prevedere che la DNF consolidata comprende i dati della società madre e delle società figlie consolidate integralmente “*nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta*”, richiamando poi l'integrale applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 3, quindi anche ai fini dell'individuazione del contenuto obbligatorio della DNF consolidata e la stessa determinazione del perimetro di consolidamento.

Speculare all'obbligo per la società madri di pubblicare la DNF consolidata è la previsione che esonera un EIPR dall'obbligo di redigere la DNF individuale o consolidata quando tale ente (e le sue società figlie) sono ricomprese nella DNF consolidata redatta da altra società madre o da una società madre europea (soggetta al diritto di altro Stato membro) che redige comunque la dichiarazione (art. 6).

2.5 Modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario

Con riguardo alle modalità di pubblicazione, l'art. 5 del decreto prevede che la DNF, individuale o consolidata, possa:

- i) essere inserita in una specificata sezione della relazione sulla gestione, sezione che dovrà essere espressamente “*contrassegnata*” in tal senso: in questo caso, tanto le procedure e i termini di approvazione quanto le modalità di pubblicazione e deposito della DNF coincideranno con quelle già previste da altre norme di legge ai fini dell'approvazione e pubblicazione della relazione sulla gestione. Detti termini, modalità e procedure potranno ovviamente differire a seconda della tipologia di EIPR tenuto alla redazione della DNF¹¹; o

¹⁰ E' definita “*società madre*”, ai sensi del decreto, l'EIPR che sia anche “*tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo principi contabili internazionali...*”.

¹¹ Si rammenta, in particolare, che per le società quotate i termini di pubblicazione della relazione sulla gestione sono definiti dall'art. 154-ter del TUF, in base al quale detta relazione va pubblicata, con le modalità ivi indicate, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e che tra la pubblicazione della relazione e la data dell'assemblea annuale di bilancio devono intercorrere non meno di 21 giorni. Per le società non quotate,

ii) essere contenuta in una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di contrassegnarla comunque con la dicitura di dichiarazione di carattere non finanziario: in tal caso è proprio l'art. 5 a prevedere che anche la relazione distinta debba essere approvata dal consiglio di amministrazione dell'EIPR e ad assicurare che la stessa sia messa a disposizione dell'organo di controllo e della società di revisione negli stessi termini in cui la società consegna il progetto di bilancio agli organi di controllo, in modo da consentire lo svolgimento delle funzioni di verifica ad essi attribuite dal decreto¹². In ogni caso, anche la relazione distinta deve essere pubblicata nel registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini sopra richiamati.

In un'ottica di economicità degli adempimenti imposti dal decreto, ma anche al fine di promuovere una migliore fruibilità delle informazioni non finanziarie oggetto di pubblicazione, l'art. 5, comma 2, consente pure che la specifica sezione della relazione sulla gestione deputata a contenere la DNF possa anche indicare *“le altre sezioni della relazione sulla gestione ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta [sopra detta sub ii]) dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet ... dove queste sono pubblicate”*. La facoltà appena richiamata è finalizzata a evitare che i nuovi obblighi di trasparenza sui temi non finanziari si traducano nell'onere di produrre nuova e copiosa documentazione contenente, tuttavia, informazioni eventualmente già rese altrove in virtù di altri obblighi informativi in vigore, riducendo peraltro la fruibilità dell'informazione richiesta dalle norme del decreto. In tal senso, la possibilità di completare la DNF tramite la tecnica dell'*incorporation by reference*, anche con l'utilizzo di canali di comunicazione digitali (sito internet), appare certamente una modalità idonea a garantire tale obiettivo.

D'altra parte, va pure rilevato come la facoltà di rinviare ad altre fonti informative (altre sezioni della relazione sulla gestione, altre relazioni pubblicate ai sensi di norme di legge o sito internet) al fine di integrare e completare la DNF deve ritenersi compatibile con il dettato del decreto solo nella misura in cui realizzi l'obiettivo sopra detto di economicità e fruibilità dell'informazione obbligatoria. Sarebbe, pertanto, da ritenere escluso dalle disposizioni del decreto un ricorso alla tecnica del rimando ad altre fonti realizzato in misura tale da ridurre a tal punto il contenuto della DNF da impedire quella comprensione organica dell'attività dell'impresa, dei rischi e dei suoi impatti sui temi non finanziari rilevanti richiesta dall'art. 3. Come pure escluso deve ritenersi il rinvio ad altre fonti nelle quali siano collocate informazioni non finanziarie senza, tuttavia, seguire alcun criterio di attinenza logica tra “contenitore” e “contenuto” che assicuri comprensione e reperibilità delle informazioni fornite (ad esempio, non sembra ritenersi compatibile con detta facoltà indicare che le informazioni sulle politiche in materia di rispetto dei diritti umani praticate dalla società sono reperibili nella Relazione sugli assetti proprietari e il

invece, i termini per la trasmissione della relazione sulla gestione al collegio sindacale ed al revisore legale (30 giorni prima della data dell'assemblea) nonché per il successivo deposito della stessa presso la sede sociale della relazione sulla gestione (almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea) sono stabiliti dall'art. 2428 c.c., mentre l'art. 2435 c.c. prevede che il deposito del bilancio presso il registro delle imprese, con allegata la relazione sulla gestione, debba avvenire entro 30 giorni dalla data della delibera assembleare che lo ha approvato.

¹² In tal caso, si segnala altresì che la relazione sulla gestione dovrà comunque contenere le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c. [art. 5, comma 1, lett. a)].

governo societario prevista dall'art. 123-*bis* del TUF o nella Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-*ter* del TUF).

2.6. Dichiarazione volontaria di carattere non finanziario

Al fine di promuovere una maggiore trasparenza sugli impatti e le politiche praticate con riferimento ai temi non finanziari anche da parte delle imprese non incluse nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto, l'art. 7 prevede che anche soggetti diversi dagli EIPR possano, in via volontaria, pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario, apponendo sulla dichiarazione la "dicitura di conformità" della medesima, qualora la stessa sia redatta attenendosi alle disposizioni del decreto, in particolare con riguardo all'attestazione del soggetto incaricato della revisione ai sensi dell'art. 3, comma 10.

Le imprese che non superano determinati parametri dimensionali (più di 250 dipendenti, totale stato patrimoniale superiore a 20 mln e totale ricavi netti superiore a 40 mln) e che redigono la dichiarazione di carattere non finanziario possono derogare all'obbligo di sottoporla a verifica di conformità del revisore, a condizione che la dichiarazione indichi chiaramente il mancato assoggettamento della stessa al controllo del revisore.

2.7 Sanzioni

Il decreto prevede anche un articolato regime sanzionatorio di natura amministrativa (art. 8), in linea con le indicazioni del legislatore comunitario affinché gli Stati membri assicurino "che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva" (cfr. Considerando 10).

Sono al riguardo previste diverse fattispecie sanzionatorie la cui sanzione pecuniaria risulta parzialmente commisurata alla gravità della condotta oltre che alla natura obbligatoria o volontaria della DNF pubblicata in relazione alla quale siano state commesse le condotte incriminate. Si va dalla sanzione per il mancato deposito della DNF, al deposito oltre i termini di legge, all'omessa allegazione dell'attestazione del revisore legale, alle fattispecie ancora più gravi della dichiarazione redatta in maniera non conforme alle disposizioni del decreto o che contenga omissioni o fatti materiali non rispondenti al vero.

Il legislatore ha individuato nella Consob il soggetto deputato a vigilare sul rispetto della disciplina in esame e ad applicare le sanzioni amministrative sopra brevemente richiamate (art. 9), per l'accertamento e l'irrogazione delle quali sono difatti richiamate le norme sul procedimento sanzionatorio previste nel TUF (art. 8, comma 6).

Al fine di assolvere ai compiti ad essa attribuiti in materia di informativa non finanziaria, il decreto ha provveduto ad attribuire alla Consob i necessari poteri di vigilanza istruttoria (art. 9, comma 3, che richiama l'applicazione dell'art. 115 del TUF e dell'art. 22 del d.lgs. n. 39/2010),

applicabili in particolare nei confronti di quegli EIPR estranei al tradizionale perimetro dei soggetti vigilati dall’Autorità, ossia anche nei confronti di società non quotate o non abilitate allo svolgimento di servizi di investimento.

Oltre ai poteri sanzionatori sopra richiamati, il decreto ha inoltre attribuito alla Consob il potere di richiedere, “*in caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4*” che siano pubblicate “*le necessarie modifiche o integrazioni e fissarne il termine per l’adeguamento*”, al fine di ristabilire la correttezza e la completezza delle informazioni non finanziarie pubblicate. In caso di mancato adeguamento troveranno applicazione le misure sanzionatorie previste dall’art. 8.

3. LE PRINCIPALI ESPERIENZE EUROPEE

Di seguito si rappresentano in estrema sintesi le esperienze dei principali Stati Membri sulla tematica della rendicontazione delle informazioni non finanziarie, esperienze sviluppate sia in virtù dell’intervenuto recepimento della direttiva 2014/95/UE, sia in ragione di normative preesistenti, come è il caso della Francia.

3.1 Francia

In Francia già da molto tempo (e ben prima dell’emanazione della direttiva 2014/95/UE) sussiste per le società quotate l’obbligo di rendicontare e rappresentare le informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione (*rapport de gestion*).¹³ Dalla legge “*Grenelle II*” del 2010, a partire dagli esercizi successivi al 31 dicembre 2011, è stato introdotto infatti anche l’obbligo di richiedere una asseverazione delle informazioni non finanziarie fornite da parte di un soggetto terzo indipendente. Tali obblighi sono stati successivamente estesi anche ad altre imprese.

La Francia presenta una normativa in materia che è una delle più avanzate nella UE. Pertanto, in ragione della normativa già in vigore, ha dichiarato un’attuazione parziale della direttiva 2014/95/UE. Il processo di recepimento della direttiva risulta ad oggi ancora in fase di completamento.

¹³ La Francia ha introdotto la prima normativa sul reporting in tema ambientale e sociale nel 2001 con la legge 2001-420 del 15 marzo 2001 (la NRE – *Nouvelles Régulations Economiques*) che richiedeva alle società quotate di fornire nella relazione annuale le misure assunte in merito all’impatto ambientale e sociale delle loro attività. Successivamente, nel 2009 è stata approvata una nuova legge la 2009—967 del 3 agosto 2009 (la *Grenelle I*) e, quindi, la legge 2010-788 del 12 luglio 2010, (la *Grenelle II*). In particolare tale ultima normativa ha introdotto un nuovo sistema di regole di reporting. Il relativo decreto di attuazione è stato pubblicato il 26 aprile 2012. La legge ha ampliato il novero delle società obbligate alla rendicontazione non finanziaria, quello delle tematiche sulle quali le società è chiamata a fornire informazioni (circa 42 temi che possono suddividersi in tre filoni fondamentali: sociale, ambiente, sviluppo sostenibile), nonché la consistenza e la qualità del reporting. Nel caso in cui le società utilizzino standard di riferimento devono darne i principali riferimenti. Le società sono tenute a fornire i principali indicatori relativamente alle citate tematiche. E’ introdotto il principio del “*comply or explain*” nonché l’obbligo di acquisire una opinione sulle informazioni rese da parte di un organismo terzo indipendente che si deve pronunciare anche sull’applicazione del principio del “*comply or explain*”, in particolare sulle omissioni operate e sulle relative spiegazioni fornite in merito alle omissioni.

Sulla base del contenuto del *Projet d'Ordonnance* concernente la trasposizione delle disposizioni della direttiva nell'ordinamento nazionale e della bozza di *Decret* per l'applicazione della suddetta *Ordonnance* si rileva che:

- i soggetti obbligati alla redazione e pubblicazione della *Déclaration* costituiscono un novero più ampio di quello delineato dal d.lgs. n. 254/2016 in quanto comprende, oltre agli Enti di interesse pubblico “rilevanti”, anche le società non quotate che presentano un ammontare del totale attivo superiore a 100 milioni di euro o un volume d'affari superiore a 100 milioni ed un numero medio di dipendenti impiegato durante l'anno di 500.
- la dichiarazione in questione deve essere inserita nella relazione sulla gestione e pertanto ne segue le forme di pubblicità e di deposito per l'assemblea dei soci: non sembrerebbero quindi essere stati previsti ulteriori “contenitori” nei quali le società possano decidere di inserire la dichiarazione, né la dichiarazione può costituire una relazione distinta;
- la dichiarazione è messa a disposizione del pubblico sul sito internet della società; le società obbligate ad aggiungere alla relazione sulla gestione la *Déclaration* sono esentate dal fornire le informazioni non finanziarie richieste per la relazione sulla gestione;
- riguardo alla verifica delle informazioni non finanziarie non sembra vi siano sostanziali modifiche rispetto a quanto attualmente previsto e pertanto l'asseverazione deve avere ad oggetto, tanto la predisposizione di tutte le informazioni richieste dalla legge, quanto l'attendibilità delle medesime ed è effettuata da un organismo terzo indipendente (*organisme tiers indépendant* - OTI) accreditato presso il COFRAC (*Comité français d'accréditation*) nominato dal CEO o dal presidente del consiglio di amministrazione per un periodo non superiore ai sei anni¹⁴.

¹⁴ L'*opinion* dell'OTI (organismo terzo indipendente) è trasmessa all'assemblea degli azionisti o dei soci contestualmente alla relazione sulla gestione (*rapport de gestion*). In particolare, il rapporto dell'OTI è sostanzialmente suddiviso in due parti:

- l'*Attestation de présence des informations RSE*” concerne l'attestazione che le informazioni richieste dalla legge sono tutte presenti nella relazione sulla gestione; nel caso di omissione di alcune informazioni (consentite, ma nell'ambito di applicazione del principio del “*comply or explain*”) l'organismo terzo indipendente incaricato della verifica si deve pronunciare sulle omissioni operate e sull'adeguatezza delle spiegazioni fornite in merito a tali omissioni;

- l'*Avis motivésur la sincérité des informations RSE*” concerne la verifica in merito all'attendibilità delle informazioni rese che solitamente è costituita dalle conclusioni derivanti da una *limited assurance*.

L'attività dell'OTI è svolta riguardo al primo giudizio secondo i principi professionali applicabili in Francia e secondo l'*Arrêté* del 13 Maggio 2013, mentre ai fini dell'*opinion* espressa nell'*Avis motivésur la sincérité des informations RSE*” secondo il principio ISAE 3000.

Da una breve ricognizione effettuata è emerso che, oltre al *limited assurance engagement* ed al *reasonable assurance engagement*, è praticata anche una forma “mista” di *assurance*, costituita da una *limited assurance* di carattere generale sulle informazioni non finanziarie e da una *reasonable assurance* relativamente all'asseverazione dei *Key performance indicators* (KPI's).

3.2 Regno Unito

Il Regno Unito, come la Francia, ha da tempo introdotto nel proprio ordinamento l'obbligo di rendicontazione non finanziaria. Ha, inoltre, già dichiarato il completo recepimento della direttiva.

Dall'analisi svolta sulla normativa introdotta, risulta che la dichiarazione¹⁵ deve essere inserita nello *strategic report*¹⁶ che è un documento introdotto nel *Companies Act* nel 2013 che deve essere redatto (con esenzione in specifici casi per le piccole imprese) dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio e fa parte della documentazione annuale di bilancio ("*annual accounts and reports*"). Dalla redazione della dichiarazione sono esentate le PMI.

Il Regno Unito non prevede un obbligo di asseverazione esterna indipendente delle informazioni non finanziarie; tuttavia, dispone che i revisori, nello svolgimento dell'attività di revisione legale del bilancio, devono considerare, sulla base delle informazioni acquisite nel corso di tale attività, se:

- l'informazione resa nello *strategic report* è coerente con il bilancio;
- lo *strategic report* è stato redatto in conformità alle norme applicabili;
- alla luce della conoscenza e della comprensione dell'impresa e del suo ambiente, acquisita nel corso dell'*audit*, hanno individuato errori significativi e, nel caso, ne devono indicare la natura.¹⁷

¹⁵ Companies Act 2006: "*Non-financial information statement (1) A strategic report of a company must include a non-financial information statement if the company was at any time within the financial year to which the report relates a traded company, a banking company, an authorised insurance company, or a company carrying on insurance market activity. If the company's strategic report is a group strategic report, the non-financial information statement to be included in the report under subsection (1) must be a consolidated statement (a "group non-financial information statement") relating to the undertakings included in the consolidation" ... (4) Subsection (1) does not apply if:*

a) where the company was not a parent company in that financial year, the company had no more than 500 employees in that financial year, or

b) where the company was a parent company at any time within that financial year, the aggregate number of employees for a group headed by that company in that financial year was no more than 500".

¹⁶ Companies Act 2006: "*The purpose of the strategic report is to inform members of the company and help them assess how the directors have performed their duty under section 172 (duty to promote the success of the company)".*

¹⁷ Companies Act 2006: "*Auditor's report on strategic report and on directors' report, (1) In his report on the company's annual accounts, the auditor must*

a) state whether, in his opinion, based on the work undertaken in the course of the audit:

-the information given in the strategic report (if any) and the directors' report for the financial year for which the accounts are prepared is consistent with those accounts, and

-any such strategic report and the directors' report have been prepared in accordance with applicable legal requirements,

b) state whether, in the light of the knowledge and understanding of the company and its environment obtained in the course of the audit, he has identified material misstatements in the strategic report (if any) and the directors' report, and

c) if applicable, give an indication of the nature of each of the misstatements referred to in paragraph (b).

Le verifiche sopra descritte sono quindi le stesse che i revisori sono tenuti ad effettuare con riguardo alla relazione sulla gestione, nell'ambito della revisione legale del bilancio.

3.3 Germania

La Germania presenta un'importante tradizione di rendicontazione volontaria delle informazioni finanziarie. Il recepimento della direttiva è intervenuto lo scorso aprile 2017.

La Germania non sembra aver previsto un obbligo di verifica delle informazioni finanziarie contenute nella dichiarazione di carattere non finanziario. Tuttavia, le eventuali irregolarità riscontrate riguardo a tale dichiarazione sembrerebbero sanzionate alla stessa stregua delle violazioni compiute riguardo alla documentazione societaria finanziaria.

La Germania, rispetto alla Francia e al Regno Unito, ha recepito nel proprio ordinamento l'opzione prevista dall'art. 19, par. 4, della direttiva 2013/34/UE. Ha, quindi, esentato gli enti di interesse pubblico dall'obbligo di inserire nella relazione sulla gestione (*Lagebericht*) la dichiarazione sempre che tali enti:

- redigano una relazione non finanziaria separata e tale relazione soddisfi i requisiti sostanziali richiesti per la redazione della dichiarazione;
- la relazione separata sia posta a disposizione del pubblico, unitamente alla relazione sulla gestione, o sia pubblicata (e per almeno dieci anni) sul sito internet della società, entro e non oltre i quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio;
- la relazione sulla gestione menzioni la suddetta relazione separata nonché il sito sul quale essa è pubblicata.

4. IL QUADRO NAZIONALE

Molte imprese nazionali (tra cui numerose società quotate) già forniscono su base volontaria informazioni di carattere non finanziario, alcune di esse pubblicandole sul proprio sito, altre predisponendo un apposito documento annuale di informazione non finanziaria (i cosiddetti bilanci di sostenibilità o "sociali", oppure i "bilanci integrati").

Le principali ragioni alla base di tale *reporting* volontario sono da individuarsi, secondo alcune ricerche, nell'interesse da parte delle società sia di rafforzare la propria immagine e reputazione, di avere migliori relazioni con le autorità pubbliche, di attrarre e mantenere i propri dipendenti, sia di risultare più attrattive nei confronti dei portatori di capitale, in particolare, degli investitori anche istituzionali a medio lungo termine.

Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana relativo alle società italiane con azioni quotate, nel commento ai principi ed ai criteri applicativi di cui all'art. 4 "*Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione*" ha previsto che sia valutata dal C.d.A. delle

società del FTSE-MIB “...l’opportunità di costituire un apposito comitato dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all’esercizio dell’attività dell’impresa ed alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder; ovvero, in alternativa, il consiglio valuta di raggruppare o distribuire tali funzioni tra gli altri comitati”.

Il London Stock Exchange Group, nello scorso febbraio, ha presentato in materia una guida: *“Revealing the full picture” - “Guidance for issuers on the integration of ESG into investor reporting and communication”*. Nell’introduzione alla *Guidance* Xavier R. Rolet, CEO del LSE Group, ha precisato che *“...This ESG guide is an important new tool to encourage and assist issuers in providing ESG information that investors can use to inform their engagement with companies and their investment decisions. I hope this report helps improve transparency and disclosure in this increasingly important area.”*

5. DESCRIZIONE E ANALISI DI IMPATTO PRELIMINARE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI POSTE IN CONSULTAZIONE

L’art. 9 del decreto prevede che la Consob disciplini con regolamento (sentite Banca d’Italia e IVASS per i profili di competenza relativi ai soggetti da esse vigilati):

a.1) le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte:

- 1) degli EIPR;
- 2) dei soggetti che abbiano redatto su base volontaria dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie (art. 7);

a.2) le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario rispetto a quelle indicate all’art. 5 del decreto (pubblicazione nel registro delle imprese) nonché delle necessarie informazioni modificative o integrative della dichiarazione in parola che sono richieste dalla Consob (ai sensi del comma 2 dell’art. 9) in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;

b) le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art. 9;

c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell’incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

5.1 Trasmissione di informazioni alla Consob

Per quanto riguarda l'attuazione della delega regolamentare di cui al punto *a.1*), l'articolo 3 del regolamento posto in consultazione prevede un regime diversificato di trasmissione diretta alla Consob della DNF a seconda che la società che redige la dichiarazione sia o meno quotata in un mercato regolamentato o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Nel primo caso, infatti, l'articolo 65-*septies* del regolamento emittenti prevede esplicitamente al comma 3 che le informazioni trasmesse dagli emittenti valori mobiliari quotati mediante collegamento con i meccanismi di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob.

Pertanto, al fine di ridurre al minimo gli oneri per gli emittenti quotati, l'adempimento della trasmissione della dichiarazione (sia essa inserita nella relazione sulla gestione, ovvero in una relazione distinta) nei confronti della Consob deve considerarsi assolto con l'invio del documento (corredato dell'attestazione di conformità) al meccanismo di stoccaggio senza prevedere un ulteriore separato invio del documento alla Consob. Analogo trattamento, sempre in un'ottica di riduzione degli oneri di *compliance*, si è inteso prevedere per le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, per le quali il regolamento emittenti prevede una specifica disciplina della diffusione delle informazioni societarie.

Per le altre società è previsto invece un invio diretto alla Consob della dichiarazione che avverrà in una prima fase tramite posta certificata (PEC), secondo le specifiche modalità individuate sul sito dell'Istituto. Per l'invio della dichiarazione alla Consob, l'art. 3 del regolamento posto in consultazione individua un termine di 15 giorni decorrenti dal deposito presso il registro delle imprese.

Sempre con riferimento ai flussi informativi destinati alla Consob, è stato previsto, all'articolo 3, comma 2 del testo regolamentare, uno specifico onere di trasmissione degli accertamenti effettuati dall'organo di controllo in merito ad eventuali violazioni delle disposizioni del decreto. Tale specificazione si rende necessaria per instaurare, anche per le società diverse dalle quotate o dai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento – per cui sussistono già specifici obblighi di comunicazione alla Consob delle irregolarità riscontrate – un canale di comunicazione tra la Consob e l'organo di controllo in materia di corretto adempimento degli obblighi previsti dal decreto.

Al comma 3 dell'articolo 3, si prevede infine che la Consob, una volta ricevute o acquisite le dichiarazioni non finanziarie, pubblichi annualmente sul proprio sito un elenco dei soggetti che le hanno redatte, in virtù degli obblighi discendenti dal decreto ovvero volontariamente.

5.2 Pubblicazione delle informazioni

Per quanto riguarda la delega regolamentare di cui al punto *a.2*) relativa alle eventuali modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario ulteriori rispetto al deposito

presso il registro delle imprese, si è ritenuto opportuno innanzitutto coordinare le forme di pubblicità previste dal decreto con quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle norme regolamentari di attuazione in materia di diffusione dell'informativa societaria da parte delle società quotate e delle società con strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante (cfr. articolo 2 comma 1, lettere *a*) e *b*) del regolamento). Ciò avuto particolare riguardo all'ipotesi in cui la dichiarazione non sia contenuta nella relazione sulla gestione, poiché in quest'ultimo caso l'applicazione di tali disposizioni risulterebbe già imposta dalle norme vigenti.

Inoltre, con riguardo alle società non quotate né diffuse, si è ritenuto opportuno affiancare al deposito presso il registro delle imprese anche la pubblicazione della DNF sul sito *internet* della società che costituisce uno strumento di più facile accesso per gli investitori e tutti gli *stakeholder* interessati a questa tipologia di *reporting*. In merito si rileva che tutti i siti degli emittenti che forniscono, su base volontaria, le informazioni di carattere non finanziario predispongono nel menu principale del proprio sito una apposita sezione tematica generalmente denominata “*sostenibilità*” dove è possibile scaricare, tra l'altro, ove redatto, il bilancio (o la relazione) di sostenibilità o il bilancio integrato o altra documentazione ESG riguardante l'emittente o, comunque, acquisire informazioni in materia.

5.3 Modalità e termini del controllo

Con riguardo alle modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF (cfr. *supra* punto *b*), in analogia con quanto avviene per l'informativa finanziaria, l'articolo 6 del testo posto in consultazione prevede che la vigilanza sulle dichiarazioni avvenga su base campionaria. Al riguardo, va evidenziato che l'art. 89-*quater* del regolamento emittenti prevede, coerentemente con la prassi internazionale (cfr. *ESMA Guidelines on enforcement of financial information*), che il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge dagli emittenti indicati nell'articolo 118-*bis* del Testo unico avvenga su base campionaria.

Si ritiene che tale principio possa essere applicato anche all'*enforcement* delle informazioni non finanziarie. Non appare, invece, opportuno identificare *a priori* una quota dei soggetti da sottoporre alle attività di vigilanza, ma di determinare la stessa annualmente, in quanto il numero delle DNF soggette al controllo della Consob è suscettibile di significative variazioni allo stato non prevedibili, tenuto conto, tra l'altro, che al di là dei soggetti obbligati, altri soggetti potrebbero decidere di predisporre la DNF su base volontaria e apporre sulla stessa la dicitura di conformità.

In particolare, in analogia con quanto previsto dall'art. 89-*quater* del regolamento emittenti¹⁸ il modello di selezione dei soggetti da sottoporre al controllo dell'informativa non finanziaria

¹⁸ Tale disposizione prevede che la Consob stabilisca ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi del rischio per la completezza e correttezza delle informazioni fornite al mercato tenendo tra l'altro conto anche “*delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente*” e “*di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati*”.

dovrebbe considerare, al fine di consentire un'efficace e tempestiva attività di controllo, alcuni parametri di rischio che si ritiene opportuno legare a:

- (i) le segnalazioni rilevanti ai fini del decreto in oggetto pervenute dall'organo di controllo interno alla società e dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio sulla base dei flussi informativi previsti dal decreto e da altre norme di legge;
- (ii) i casi in cui non sia stata rilasciata un'attestazione di conformità *ex art. 3, comma 10* del decreto dal soggetto appositamente designato alla verifica della dichiarazione non finanziaria;
- (iii) le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni pubbliche o da soggetti interessati;
- (iv) gli elementi acquisiti nell'ambito delle attività di vigilanza sull'informativa finanziaria che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria.

A tal fine, nella proposta regolamentare, si prevede che annualmente la Consob determini con apposita delibera i criteri di selezione delle DNF da assoggettare a controllo. Si ritiene opportuno, analogamente a quanto previsto nell'art. 89-*quater* del regolamento emittenti, prevedere che i parametri da valutare per l'inserimento delle società nel campione di vigilanza siano integrabili ogni anno, in modo da tener conto dell'esperienza acquisita e delle mutevoli circostanze che possono configurarsi di tempo in tempo.

Inoltre, sempre analogamente alle Guidelines ESMA sopra descritte che espressamente prevedono, alla Guideline 5, che *"Enforcement normally uses selection. The selection model should be based on a mixed model whereby a risk based approach is combined with a sampling and/or a rotation approach"*, si terrà conto anche di un approccio fondato sulla selezione casuale e/o sulla rotazione. In tal modo, il modello di campionamento consente di selezionare un soggetto per il controllo, anche in assenza di parametri di rischio. Un sistema basato anche sulla rotazione, inoltre, consente di poter assoggettare a verifica un maggior numero di soggetti in un dato arco temporale.

Per quanto concerne le verifiche di conformità, nel testo regolamentare proposto si specifica che il controllo sulle dichiarazioni, selezionate sulla base del modello descritto in precedenza, sarà effettuato in coerenza con i principi fondamentali di predisposizione e presentazione delle informazioni non finanziarie evidenziati negli Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario emessi dalla Commissione europea in data 26 giugno 2017¹⁹.

¹⁹ Cfr.: *"COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)"*, (2017/C 215/01) disponibile al link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01))

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi: (1) *Comunicazione di informazioni rilevanti*, (2) *Informazioni corrette, equilibrate e comprensibili*, (3) *Informazioni complete ma concise*, (4) *Informazioni strategiche e lungimiranti*, (5) *Informazioni orientate alle parti interessate* (6) *Informazioni coerenti e sistematiche*.

5.4 Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio

L'art. 3, comma 10, del decreto stabilisce che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione di carattere non finanziario.

Al riguardo l'art. 4 del regolamento posto in consultazione prevede che il soggetto incaricato della revisione legale riferisca, in una sezione separata della relazione di revisione contabile sul bilancio, relativo allo stesso esercizio per il quale l'organo di gestione è chiamato a predisporre la dichiarazione di carattere non finanziario, se quest'ultima è stata approvata dall'organo stesso. Il principio di revisione ISA (Italia) 700, che disciplina le modalità di redazione della relazione di revisione, già prevede che quest'ultima possa includere una sezione separata in cui il revisore assolve ad "altri obblighi di reportistica" previsti da leggi o regolamenti.

Tenuto conto che l'adempimento sopra descritto, richiesto al revisore legale, è stabilito direttamente dalla direttiva 2014/95/UE, si ritiene opportuno che la relativa disciplina sia autonoma rispetto a quella relativa alla verifica del contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario.

Peraltro, la soluzione sopra prospettata appare compatibile, per quanto riguarda la tempistica, sia nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta nella relazione sulla gestione, anch'essa oggetto di reportistica separata nella relazione di revisione, sia nel caso in cui costituisca una relazione distinta. Infatti, in quest'ultimo caso la dichiarazione di carattere non finanziario deve comunque essere messa a disposizione dei soggetti incaricati di svolgere i controlli "entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio" in base all'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto. Anche nel caso in cui le informazioni di carattere non finanziario siano contenute in altre relazioni previste da norme di legge (art. 5, comma 2) i tempi appaiono compatibili con la possibilità per il revisore legale di attestare nella relazione di revisione l'avvenuta approvazione della dichiarazione non finanziaria.

5.5 Principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità

Come già accennato, l'art. 3, comma 10, del decreto prevede che il soggetto incaricato della revisione legale o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato esprima "*...con apposita relazione distinta da quella relativa alla revisione legale, una attestazione circa la conformità delle informazioni non finanziarie fornite nella dichiarazione rispetto a quanto richiesto dal decreto e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3 (dell'articolo 3)...*".

Le conclusioni sono espresse "*...sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha*

dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario".

Deve precisarsi che, mentre l'obbligo di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte del soggetto incaricato della revisione legale è esplicitamente previsto dalla direttiva 2014/95/UE, l'obbligo di rilasciare un'attestazione sulla verifica delle informazioni non finanziarie è un'opzione che la direttiva lascia agli Stati membri, opzione che è stata esercitata solo dal legislatore italiano e francese.

Come sopra rappresentato, già da tempo molte imprese italiane di grandi dimensioni (la maggior parte di queste con azioni quotate), operanti in diversi settori di attività economica, divulgano, in via volontaria, informazioni di carattere non finanziario inerenti alla propria attività attraverso la redazione e la pubblicazione di appositi documenti denominati "*bilanci o rapporti di sostenibilità*" (o anche "*bilanci sociali*").

La maggior parte delle suddette imprese ha sentito la necessità, al fine di attribuire maggiore attendibilità e credibilità a tale rendicontazione, di sottoporre volontariamente il contenuto della medesima ad una attività di asseverazione indipendente esterna (che è attività diversa dalla revisione legale).

Lo standard di riferimento applicato dalle società di revisione per lo svolgimento di tale attività è stato il principio "*International Standards on Assurance Engagements 3000: Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*" (di seguito ISAE 3000), emanato dall'*International Auditing and Assurance Standard Board* (IAASB) dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

Il principio ISAE 3000 prevede che gli incarichi di attestazione ("*assurance engagements*") possano essere di due tipi: "*reasonable assurance engagements*" o "*limited assurance engagements*". Nelle due tipologie di incarico l'approccio seguito nello svolgimento del lavoro è diverso, e determina una diversa natura ed estensione delle procedure da svolgere e quindi della base su cui si fondano le conclusioni dell'attività di verifica. Nella relazione (*assurance report*), le due diverse tipologie di conclusioni, a fronte di un esito positivo delle verifiche svolte, sono le seguenti:

- in conseguenza dello svolgimento di un *reasonable assurance engagement* si può rilasciare un'attestazione che contiene un giudizio: "*A nostro giudizio l'informativa è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità....*" allo standard di rendicontazione di riferimento (che presuppone il più alto livello di estensione nell'attività di verifica svolto ai fini di un esame completo; in tal caso il rischio di errore insito nella conclusione è ridotto ad un livello accettabilmente basso);
- in conseguenza dello svolgimento di un *limited assurance engagement* si può rilasciare un'attestazione che non è un giudizio, e che si basa su un esame limitato (che presuppone

un livello di estensione dell'attività di verifica inferiore rispetto a quello da svolgere per un esame completo; in tal caso il rischio di errore insito nella conclusione è ridotto ad un rischio di livello accettabile); in tale caso, in ragione di tale esame limitato, viene rappresentato che “Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che l’informativa non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ...” allo standard di rendicontazione di riferimento. Nella parte relativa all'estensione del lavoro, inoltre, si precisa che il soggetto incaricato della verifica “...non può avere la sicurezza di essere venuto a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento dell'esame completo”.

Al riguardo, da una ricognizione effettuata su un campione di società quotate che hanno pubblicato nel 2016 i bilanci di sostenibilità è emerso che le società che hanno fatto asseverare i propri documenti di sostenibilità hanno conferito l'incarico nella forma del *limited assurance engagement*.

Nella fase preliminare alla consultazione è inoltre emerso che i diversi operatori del mercato hanno manifestato l'esigenza di mantenere, anche a fronte dei nuovi obblighi stabiliti dal decreto, la tipologia e la natura del lavoro di verifica al livello di quello attualmente svolto. E' stato quindi chiesto che l'attestazione, pur obbligatoria e non più volontaria, rimanga quella espressa nella forma di una *limited assurance*.

Le argomentazioni a sostegno di tale richiesta sono rintracciabili nella novità della disciplina, che riguarderà molte società che finora non fornivano le informazioni non finanziarie, neanche volontariamente. Tenuto conto che, per potersi conformare alla nuova disciplina, le società dovranno porre in essere adeguati sistemi di raccolta dati e procedure di controllo, ove si richiedesse ai revisori un'attestazione nella forma della *reasonable assurance*, con conseguente svolgimento di procedure più estese, l'impatto sulle imprese sarebbe ulteriormente aggravato.

In considerazione di quanto sopra, e tenuto anche conto che nel panorama europeo solo l'Italia e la Francia hanno scelto di stabilire l'obbligo della verifica delle informazioni non finanziarie (peraltro nell'esperienza francese tale obbligo esiste già da diversi anni), si ritiene opportuno adottare con la disciplina regolamentare un approccio flessibile che consenta agli operatori del mercato di avvicinarsi gradualmente ai nuovi obblighi e di maturare con il tempo l'esperienza necessaria affinché i sistemi posti in essere dalle società e i controlli esterni possano evolvere verso forme eventualmente più complesse.

Si è quindi ritenuto opportuno introdurre nell'articolo 5 dello schema di regolamento un modello di attestazione che contenga elementi di flessibilità. I contenuti della “relazione” di cui all'art. 5 del regolamento, sono in linea con quanto previsto nell'ISAE 3000 e la conclusione richiesta ai soggetti incaricati della verifica è prevista nella forma della *limited assurance*. Inoltre, in virtù di quanto sopra rappresentato, si è ritenuto altresì opportuno consentire, ove le società lo decidano, anche conclusioni espresse nella forma della *reasonable assurance*. Si osserva che tale soluzione

consente di prevedere anche delle forme di attestazione che, come riscontrabile nell'esperienza francese, contengano una *limited assurance* sul complesso delle informazioni e una *reasonable assurance* su alcune informazioni per le quali la società lo richieda.

Sempre alla luce delle medesime considerazioni, non si è ritenuto di indicare espressamente un richiamo all'ISAE 3000, in quanto poteva rivelarsi una scelta eccessivamente vincolante. Infatti, l'ISAE 3000, pur rappresentando attualmente il principio di riferimento per i revisori, non è esclusivamente dedicato all'asseverazione delle informazioni non finanziarie, ma è applicabile in tutte le attività di *assurance* diverse rispetto all'attività di revisione legale dei conti. A fronte dell'evoluzione dell'interesse del mercato internazionale per le informazioni di carattere non finanziario non è possibile escludere l'applicazione in futuro di nuovi e più specifici principi che dovessero essere elaborati dalla professione internazionale.

La scelta adottata nello schema di regolamento risponde quindi alla duplice esigenza, da una parte, di consentire al mercato di continuare a operare sulla base dei principi finora utilizzati e, dall'altra, di progredire verso forme più evolute di *reporting* in materia di informazione non finanziaria.

Con riferimento ai principi etici e di indipendenza applicabili, nel disciplinare il contenuto della relazione del revisore incaricato, è previsto che quest'ultimo fornisca indicazione, in un'apposita dichiarazione, dei principi seguiti nello svolgimento dell'incarico. Anche tale dichiarazione risulta in linea con l'ISAE 3000, nel quale è previsto che il revisore, nello svolgimento dell'incarico debba attenersi ai canoni di comportamento in materia di etica ed indipendenza richiamati dallo stesso principio per gli incarichi di *assurance*, anch'essi riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali²⁰.

²⁰ In particolare, l'ISAE 3000 richiama l'applicazione del *Code of Ethics* emanato dallo IESBA (*International Ethics Standard Board for Accountants*), apposito comitato dell'IFAC (*International Federation of Accountants*).

6. LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI POSTE IN CONSULTAZIONE

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) “dichiarazione non finanziaria”: la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, redatta dai soggetti di cui all’articolo 2 e all’articolo 7 del medesimo decreto;
- b) “emittenti quotati”: le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;
- c) “revisore incaricato”: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario;
- d) “decreto”: il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;
- e) “regolamento emittenti”: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Art. 2

(Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie)

1. Entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese, i soggetti di cui all’articolo 2 e all’articolo 7 del decreto pubblicano la dichiarazione non finanziaria e le eventuali modifiche o integrazioni alla stessa apportate, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto medesimo, secondo le modalità di seguito specificate:

- a) gli emittenti quotati effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del regolamento emittenti;
- b) gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante di cui all’articolo 2-bis del regolamento emittenti, effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 110 del medesimo regolamento;
- c) i soggetti che non appartengono alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), effettuano la pubblicazione sul proprio sito *internet*.

Art. 3

(Informazioni da fornire alla Consob)

1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, letterac), trasmettono alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto.
2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto.
3. La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che redigono la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del decreto.

Art. 4

(Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio)

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio riferisce in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione non finanziaria.

Art. 5

(Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario)

1. Il revisore incaricato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo di gestione, che:
 - a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata;
 - b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo di gestione e sottoposta a verifica;
 - c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo di gestione nella redazione della dichiarazione non finanziaria;
 - d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione;
 - e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;

f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;

g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore incaricato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l'organo di gestione che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore incaricato di attestare che, a giudizio del revisore, la dichiarazione non finanziaria è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.

3. Nel caso in cui il revisore esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.

Art. 6

(Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria)

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto, la Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.

2. L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro:

a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;

b) dei casi in cui il revisore incaricato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;


c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;

d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'art. 89-*quater* del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria;

3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al comma 2, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei

quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Regolamento di attuazione del D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

19 GENNAIO 2018

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DELL'ATTO

1.1. La direttiva 2014/95/UE

La direttiva 2014/95/UE (*disclosure of non financial and diversity information* - di seguito anche la "direttiva") ha modificato la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio e consolidati delle società di capitali, introducendo obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulle politiche in materia di diversità applicate da parte di talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni.

In particolare, la direttiva ha introdotto l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come "enti di interesse pubblico" di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario (di seguito anche "DNF") che deve contenere, "*nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta*", oltre a una descrizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'impresa, informazioni riguardanti i principali rischi che derivano dall'attività dell'impresa e dei suoi prodotti e servizi nonché le politiche praticate e i risultati conseguiti dalla stessa con riferimento ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

L'introduzione della dichiarazione di carattere finanziario da parte della direttiva ha inteso armonizzare le modalità di pubblicazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese, principalmente al fine di:

- garantire un facile accesso a dette informazioni da parte dei consumatori e un livello sufficiente di comparabilità tra le stesse;
- rafforzare la fiducia tra tali imprese, i cittadini e le istituzioni pubbliche e finanziarie.

Ciò in quanto, un'approfondita analisi sul tema effettuata dalla Commissione UE¹, ha riscontrato: i) una carente armonizzazione normativa tra gli Stati e una ridotta offerta di informazioni non finanziarie nell'Unione; ii) una insistente richiesta di maggiore trasparenza nelle informazioni non finanziarie delle grandi aziende europee da parte degli investitori, che sempre più frequentemente utilizzano dette informazioni a fondamento delle proprie scelte di investimento; iii) una insufficiente diversità nella composizione dei Consigli di amministrazione delle grandi aziende europee.

1.2. Il decreto legislativo n. 254/2016

Per quanto riguarda il quadro nazionale, in attuazione della legge 9 luglio, n. 114 (legge di delegazione europea per il 2014), il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (in seguito anche il "decreto"), ha introdotto nell'ordinamento nazionale nuovi obblighi di trasparenza in linea con le disposizioni europee sopra richiamate, provvedendo sia a specificare la portata di tali obblighi (ambito soggettivo di applicazione dei nuovi obblighi, contenuto e modalità di pubblicazione della dichiarazione non finanziaria, responsabilità degli organi sociali e del revisore legale nel processo di redazione e verifica della dichiarazione), sia ad attuare le specifiche opzioni normative rimesse agli Stati membri².

1.2.1 I soggetti tenuti all'obbligo di pubblicazione della DNF sono solamente gli enti di interesse pubblico come definiti nel d.lgs. n. 39/2010 che superino taluni requisiti dimensionali ("enti di interesse pubblico rilevanti" o "EIPR"), ossia che:

- i)* abbiano avuto in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e
- ii)* alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
 - un totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di Euro;
 - un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di Euro.

In buona sostanza gli EIPR sono gli enti di interesse pubblico che risultano "grandi imprese" o società madri di un "gruppo di grandi dimensioni", ai sensi, rispettivamente, degli indicatori dimensionali previsti nel paragrafo 4 e nel paragrafo 7, dell'art.3 (*Categorie di imprese e di gruppi*) della direttiva 2013/34/UE³, per i quali il parametro dimensionale relativo al numero medio dei dipendenti è stato innalzato da "superiore a 250" a "superiore a 500".

¹ Per una descrizione dettagliata si rimanda al documento di consultazione pubblicato il 21 luglio 2017 sul sito della Consob (http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso).

² Per una disamina delle esperienze dei principali Stati membri sulla tematica della rendicontazione delle informazioni non finanziarie si rimanda al documento di consultazione pubblicato il 21 luglio 2017 sul sito della Consob sopra richiamato.

³ Cfr. Directive 2013/34/EU (on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC).

Article 3 (*Categories of undertakings and groups*), paragraph 4 and 7:

"4. Large undertakings shall be undertakings which on their balance sheet dates exceed at least two of the three following criteria:

(a) balance sheet total: EUR 20 000 000;

(b) net turnover: EUR 40 000 000;

(c) average number of employees during the financial year: 250...

CONSOB

Riguardo al parametro dimensionale “*ricavi netti delle vendite e delle prestazioni*”, la medesima direttiva fornisce al paragrafo 1, n.5) dell’art. 1 (*Definizioni*) l’indicazione di cosa debba intendersi per tale aggregato. I suddetti ricavi sono definiti come “*gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni*”⁴. Tale aggregato risulta calcolato al lordo dei costi ed al netto delle imposte strettamente correlate.

Si segnala, in proposito che l’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza disposti dalla direttiva 2014/95/UE include anche le imprese bancarie (e gli altri intermediari finanziari) e le imprese di assicurazione (e di riassicurazione). Pertanto, poiché il su indicato aggregato è volto alla determinazione delle dimensioni di imprese operanti nei diversi settori economici di attività (comprese le imprese in parola), risulta necessario individuare un aggregato che consenta una attuazione sostanzialmente equivalente per le imprese bancarie e di assicurazione, pur nella considerazione della diversità delle attività svolte da parte delle riferite imprese e delle relative discipline di bilancio ad esse applicabili. Ciò al fine di evitare che si determinino disparità di trattamento in ragione del settore di appartenenza (derivanti dall’utilizzo di una differente concezione nonché di diverse metodologie di calcolo del medesimo aggregato). Risulta, inoltre, necessario che tale nozione trovi riferimento nel pertinente diritto europeo.

Il sistema integrato di norme europee in materia contabile prevede questa nozione equivalente. E’ quella (mutuata dalle pertinenti direttive contabili) raccolta nel reg.(CE) n.139/2004 che disciplina il controllo sulla concentrazione delle imprese. Tale regolamento indica, all’art.5 “*Calculation of turnover*”, la nozione da applicare agli enti creditizi e agli altri istituti finanziari, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione (oltre che alle altre imprese) al fine di determinarne la dimensione. La suddetta nozione, che considera ed applica la medesima metodologia di calcolo indistintamente a tutti i diversi settori di attività, individua un aggregato corrispondente a quello espresso dai “*ricavi netti delle vendite e delle prestazioni*” (in quanto ne esprime le medesime caratteristiche) applicabile alle imprese che svolgono attività bancaria o assicurativa. Tale metodologia, infatti, esprime valori sostanzialmente lordi, cioè determinati essenzialmente dalla somma di voci di conto economico attive lorde, quindi, non ridotte da voci di costo, ma solo dalle imposte.

Pertanto, si ritiene che ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati alla redazione della DNF, l’aggregato equivalente ai “*ricavi netti delle vendite e delle prestazioni*” applicabile alle imprese

...

7. Large groups shall be groups consisting of parent and subsidiary undertakings to be included in a consolidation and which, on a consolidated basis, exceed the limits of at least two of the three following criteria on the balance sheet date of the parent undertaking:

(a) balance sheet total: EUR 20 000 000;

(b) net turnover: EUR 40 000 000;

(c) average number of employees during the financial year: 250”.

⁴ Directive 2013/34/EU, Article 1 (Definition):

“(5) ‘*net turnover*’ means the amounts derived from the sale of products and the provision of services after deducting sales rebates and value added tax and other taxes directly linked to turnover;...”.

CONSOB

bancarie (e agli altri intermediari finanziari)⁵ e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione⁶, dovrà essere calcolato in conformità ai criteri previsti dal sopra richiamato art.5 del reg.(CE) n.139/2004.

Si rammenta che tale nozione è stata già adottata dalla Consob in materia sanzionatoria⁷ ed è in linea con gli indirizzi suggeriti in materia dall'ESMA.

1.2.2 La DNF deve contenere gli elementi informativi riguardanti: *i*) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi-socio ambientali e che derivano dalle attività dell'impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa; *ii*) il modello organizzativo e gestionale dell'impresa; *iii*) le politiche praticate dall'impresa per la gestione degli impatti dell'attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall'attuazione di tali politiche.

Tali informazioni devono essere selezionate sulla base di un principio di "materialità" che individua solamente quelle attraverso le quali può essere assicurata la comprensione dell'attività dell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta sui temi non finanziari indicati nel decreto.

Il decreto prevede, in applicazione del principio *comply or explain*, che gli EIPR soggetti a tale obbligo che non adottino specifiche politiche in relazione ad una delle tematiche socio-ambientali ritenute rilevanti, dovranno indicare nella DNF, per ciascuno degli ambiti, le motivazioni di tale scelta in maniera chiara e articolata. Il decreto prevede che anche soggetti diversi dagli EIPR possano, in via volontaria, pubblicare una DNF, al fine di promuovere una maggiore trasparenza sugli impatti e le politiche praticate con riferimento ai temi non finanziari.

Nel predisporre la DNF, le imprese dovranno applicare gli *standard* di rendicontazione emanati da organismi nazionali, sovranazionali o internazionali; la società può, tuttavia, adottare una metodologia autonoma di rendicontazione, per tale intendendosi l'insieme composito costituito da uno o più *standard* di rendicontazione come sopra definiti, fornendo in tal caso una "*chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione*", nonché ulteriori principi e criteri ed indicatori di prestazione autonomamente individuati dall'impresa, tenendo anche conto degli orientamenti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2 della direttiva⁸.

⁵ In particolare le banche e gli altri "Intermediari IFRS" dovranno individuare tra le voci contabili degli schemi obbligatori di conto economico ad essi applicabili, previsti dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 "*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*" e dal Provvedimento del 9 dicembre 2016 "*Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari*", emanati dalla Banca d'Italia, quelle voci che meglio riflettono la definizione sopra rappresentata.

⁶ Il valore dei premi lordi emessi devono includere anche i contratti che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi contabili internazionali di riferimento.

⁷ Cfr. Appendice, paragrafo 1.1, del Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio adottato dalla Consob con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successive modifiche.

⁸ Cfr.: "*COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)*", (2017/C 215/01) disponibile al link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01)).

CONSOB

La dichiarazione di carattere non finanziario può essere parte integrante della relazione sulla gestione (in una specifica sezione come tale contrassegnata) oppure costituire una relazione distinta. Nel primo caso la relazione sulla gestione può contenere integralmente la DNF ovvero indicare gli ulteriori documenti in cui è contenuta (vedi art. 5, comma 2, del decreto).

Il decreto specifica che la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dallo stesso compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, mentre l'organo di controllo è chiamato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Inoltre, il decreto prevede funzioni di controllo sull'adempimento degli obblighi informativi di carattere non finanziario in capo al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio dell'ente di interesse pubblico o ad altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale a ciò designato dalla società. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto:

- il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione della DNF da parte degli amministratori;
- lo stesso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato rilascia un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite nella DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto e rispetto ai principi, alle metodologie ed alle modalità di redazione previste dallo stesso.

Il decreto, infine, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata predisposizione della DNF o di non rispondenza della stessa ai criteri redazionali oltretutto di mancato controllo da parte dei soggetti incaricati della verifica di conformità.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità della condotta oltre che alla natura obbligatoria o volontaria della DNF pubblicata, in relazione alla quale siano state commesse le condotte incriminate. Il legislatore ha individuato nella Consob il soggetto deputato a vigilare sul rispetto della disciplina in esame e ad applicare le suddette sanzioni, per l'accertamento e l'irrogazione delle quali sono richiamate le norme sul procedimento sanzionatorio previste dal TUF. Pertanto, alla Consob sono stati attribuiti i necessari poteri di vigilanza istruttoria (art. 9, comma 3, che richiama l'applicazione dell'art. 115 del TUF e dell'art. 22 del d.lgs. n. 39/2010).

1.3. Le disposizioni regolamentari attuative

Il decreto prevede che la Consob disciplini con regolamento:

- i) le modalità di trasmissione diretta della DNF alla Consob e le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della DNF rispetto a quelle indicate dal decreto, nonché delle necessarie

CONSOB

- informazioni integrative o modificative della DNF eventualmente richieste dalla Consob in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;
- ii) le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF pubblicate;
 - iii) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

Al fine di esercitare le deleghe regolamentari sopra richiamate, in data 21 luglio 2017 è stato pubblicato il documento di consultazione contenente, oltre ad alcune prime indicazioni applicative delle disposizioni primarie recate dal decreto, la bozza di regolamento sottoposta alla consultazione del mercato (di seguito "documento di consultazione").

Si riassumono di seguito le principali opzioni adottate dalla Consob nella bozza di regolamento sopra detta.

Con riferimento al punto *i)*, le disposizioni proposte in consultazione prevedono un regime diversificato per la pubblicazione e la trasmissione alla Consob della DNF a seconda che la società sia o meno quotata in un mercato regolamentato o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Nel caso delle società quotate gli obblighi di diffusione e deposito della DNF si ritengono assolti con l'invio delle informazioni al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e al meccanismo di stoccaggio già previsti dalla disciplina in materia di diffusione delle informazioni societarie regolamentate. Analogo trattamento è previsto per gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, per i quali è ugualmente già in vigore una specifica disciplina in materia di diffusione delle informazioni societarie, mentre per le altre società viene previsto un ulteriore obbligo di pubblicazione della DNF sul sito internet dell'EIPR (o della società che volontariamente rediga una DNF) nonché l'invio diretto alla Consob della dichiarazione entro quindici giorni dalla data di deposito della stessa presso il registro delle imprese.

Con riguardo alle modalità e ai termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF, la bozza di regolamento prevede che la vigilanza sia strutturata secondo un modello *risk-based*, operando su un numero di soggetti determinato annualmente su base campionaria dalla Consob tenuto conto di alcuni specifici parametri di rischio integrabili. Si prevede anche che una parte di tale campione venga determinato sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

Inoltre, la vigilanza della Consob sulla disciplina in esame, è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea sopra richiamati.

Per quanto riguarda la delega di cui al punto *iii)*, la bozza di regolamento stabilisce che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio indichi in una sezione separata della relazione di revisione sul bilancio se la DNF è stata approvata dall'organo di gestione. Inoltre, come stabilito dal decreto, il soggetto incaricato della revisione legale o altro soggetto abilitato alla revisione legale deve produrre un'attestazione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto stesso (soggetto definito ora dal regolamento come "revisore designato" proprio al fine di

distinguere nettamente i due ruoli, come più avanti illustrato). Nel fare ciò, il revisore designato può seguire diverse tipologie di attestazione:

- nella forma della “*limited assurance*” (in conseguenza della quale, il revisore designato rappresenta che non sono emersi elementi tali da ritenere la non conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento);
- nella forma della “*reasonable assurance*” (nella quale il revisore designato rilascia un giudizio di conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento).

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

La consultazione si è conclusa il 22 settembre 2017.

Di seguito si rappresentano in forma sintetica gli esiti della consultazione svolta e le analisi che hanno portato ad alcune modifiche al Regolamento rispetto al testo posto in consultazione⁹.

Nella Tabella riportata in calce alla presente relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del regolamento finale e quello posto in consultazione.

2.1 Stakeholder mapping

In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 18 contributi.

SOGGETTO	CATEGORIA	SETTORE
RINA SERVICES S.P.A	Società per azioni	TIC Services
First CISL	Associazione Sindacale	Lavoro
Impronta Etica	Associazione senza scopo di lucro	Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa
SZA Studio Legale	Studio Legale	Servizi legali
AIAF	Associazione	Consulenza finanziaria
ANIA	Associazione	Assicurativo

⁹ Le risposte alla consultazione sono integralmente pubblicate sul sito www.consob.it. Nella presente relazione non vengono esaminate le osservazioni che prevedono modifiche alla normativa primaria.

CONSOB

Università Cattolica del Sacro Cuore	Università	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Università di Torino	Università	Ragioneria
Unioncamere	Ente pubblico	Camere di commercio e categorie economiche
ABI	Associazione	Finanza
ASSIREVI	Associazione	Revisione contabile
Raynaud Studio legale	Studio legale	Servizi legali
CIGL, CISL, UIL	Associazioni Sindacali	Lavoro
Assonime	Associazione	Diritto societario
Utilitalia	Federazione	Servizi pubblici (acqua, ambiente, gas, energia elettrica)
Symbola	Fondazione	Soft economy
Amnesty International Italia, Campagna Abiti Puliti, COSPE/Fairwatch, Fair, Federazione degli Organismi Cristiani, Servizio Internazionale Volontario (FOCISV), Fondazione Finanza Etica, Gruppo volontariato civile (GVC), Human Rights International Corner (HRIC), Mani Tese, Society for International Development (SID)	Associazioni	Diritti umani
Idee Economiche & Design sas di Marco BAVA & C	Società	Finanza

2.2 Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie (art. 2)

Premessa

L'art. 2 della bozza di regolamento posta in consultazione prevede un regime diversificato di pubblicazione della DNF a seconda che la società sia o meno quotata in un mercato regolamentato o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante.

Nel caso delle società quotate vengono richiamate le norme del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971/1999) che già disciplinano la diffusione e il deposito delle informazioni societarie (articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies); pertanto, l'obbligo di pubblicazione della DNF si ritiene assolto con l'invio delle informazioni allo SDIR già previsto dalla disciplina sopra richiamata.

Analogo trattamento è previsto per gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, per i quali viene richiamato l'art. 110 del Regolamento Emittenti che prevede la pubblicazione sul sito *internet* dell'emittente ovvero tramite lo SDIR eventualmente utilizzato.

CONSOB

Per le altre società, invece, oltre alla pubblicazione sul proprio sito *internet*, è previsto un invio diretto alla Consob della dichiarazione, secondo modalità specificate sul sito *internet* della Commissione, entro quindici giorni dalla data di deposito della dichiarazione presso il registro delle imprese.

Risposte alla consultazione

Pur evidenziandosi una generale condivisione circa l'impostazione seguita nel documento di consultazione, alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione:

- a) hanno manifestato l'esigenza di chiarimenti circa le tempistiche di pubblicazione della DNF chiedendo in particolare di regolare tale tempistica in maniera coerente con quella prevista per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni preassembleari vigenti in capo alle società quotate su mercati regolamentati (art. 125-*ter* del TUF). La formulazione recata dall'art. 2 della bozza di regolamento, infatti, prevede termini di pubblicazione e deposito decorrenti esclusivamente dal deposito della DNF presso il registro delle imprese, senza considerare eventuali e ulteriori specifici termini vigenti per determinate categorie di società;
- b) hanno espresso perplessità sulla formula utilizzata dall'art. 2, comma 1, della bozza di regolamento che prevede la pubblicazione delle modifiche e delle integrazioni richieste dalla Consob sulla DNF entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese della dichiarazione non finanziaria. L'indicazione del medesimo termine per la pubblicazione della DNF e delle modifiche e integrazioni richieste dalla Consob sembra sottintendere che la pubblicazione delle suddette modifiche e integrazioni possa avvenire esclusivamente prima della data dell'assemblea annuale dei soci dell'EIPR;
- c) hanno richiesto, ai fini di una maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni, che la DNF sia resa disponibile al pubblico anche in una seconda lingua, rispetto alla lingua nazionale, comunemente utilizzata per gli affari. Inoltre, nel caso di una "società figlia" di una "società madre europea" che pubblica una DNF consolidata, hanno richiesto che quest'ultima venga pubblicata almeno in lingua inglese.

Analisi

Si è ritenuto opportuno riformulare il testo dell'art. 2 al fine di chiarire che laddove la DNF è contenuta nella relazione sulla gestione si applicano le disposizioni già in vigore previste per la pubblicazione di quest'ultima, mentre, nel caso in cui la DNF sia contenuta in una relazione distinta (cfr. articolo 5 commi 1, lett. b) e 3, lett. b) del decreto), quest'ultima deve essere pubblicata entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione della relazione sulla gestione. La nuova formulazione utilizzata, allineando i termini di pubblicazione della DNF che sia contenuta in una relazione distinta a quelli della relazione sulla gestione, consente, in effetti, di richiamare i diversi termini previsti

CONSOB

rispettivamente dalle norme del Codice Civile, del TUF e del Regolamento Emittenti per le diverse categorie di società (quotate e non)¹⁰.

Con riferimento alle società non quotate né diffuse, il nuovo comma 2 dell'articolo 2, specifica che l'obbligo di pubblicazione sul sito internet contestualmente al deposito presso il registro delle imprese riguarda sia il caso in cui la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, sia il caso in cui questa costituisca una relazione distinta. Inoltre si prevede che la DNF debba essere mantenuta sul sito *internet* per un periodo di almeno 5 anni, in analogia con quanto previsto dal Regolamento Emittenti (art. 65-*septies*) per il deposito delle informazioni da parte degli emittenti quotati e diffusi.

Sempre per il caso in cui la dichiarazione non finanziaria sia contenuta in una relazione distinta, è stato specificato nel testo del regolamento che tanto gli emittenti diffusi, quanto le società non quotate, né diffuse che hanno l'obbligo di redigere la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto, provvedono altresì al deposito della stessa presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio. Ciò consente anche in questo caso di equiparare l'informativa preassembleare sia nel caso in cui la dichiarazione si contenga nella relazione sulla gestione, sia che essa sia contenuta in una relazione distinta consentendo ai soci di conoscere prima dell'assemblea il contenuto della dichiarazione non finanziaria. Non si è peraltro ritenuto di estendere tale ultimo obbligo alle società non quotate che redigono volontariamente la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 7 del decreto. Proprio in connessione con la natura volontaria della DNF, si è infatti attribuito a tali società un maggiore grado di flessibilità consentendo loro, nel caso in cui la DNF non sia contenuta nella relazione sulla gestione, di renderla conoscibile anche successivamente all'assemblea che approva il bilancio, all'atto del deposito del medesimo presso il registro imprese.

Per il caso in cui l'apposita sezione della relazione sulla gestione non contenga integralmente la DNF ma faccia rinvio ad altre relazioni previste dalla legge, è stato specificato al comma 3 dell'art. 2 che queste devono essere comunque pubblicate in una apposita sezione del sito *internet* e depositate presso il registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione.

Per quanto riguarda la pubblicazione delle modifiche e delle integrazioni richieste dalla Consob sulla DNF, è stato eliminato il riferimento ai termini previsti per la pubblicazione della DNF sul registro delle imprese, posto che la richiesta di integrazioni da parte della Consob può avvenire anche in una fase successiva. Pertanto, è stato aggiunto un nuovo comma nell'art. 2 per chiarire che i termini e le modalità di pubblicazione delle modifiche o integrazioni richieste dalla Consob sono indicati nella medesima richiesta con cui sono comunicate le modifiche e/o le integrazione *ex art.* 9, comma 2, del decreto.

¹⁰Si ricorda in particolare che ai sensi dell'art. 154-*ter*, comma 1 del TUF gli emittenti quotati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Inoltre il comma 1-*bis* del citato articolo prevede che tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni. Per quanto riguarda le società non quotate vige invece il termine di trenta giorni dall'approvazione del bilancio previsto dall'articolo 2435 del Codice Civile.

Infine, non si è ritenuto di poter accogliere la richiesta di prevedere la pubblicazione della DNF in una seconda lingua rispetto alla lingua nazionale. Si evidenzia infatti che, nell'ambito della disciplina in materia di diffusione delle informazioni regolamentate prevista dagli artt. 113-ter e ss. del TUF e dalle norme regolamentari di attuazione, un obbligo di analogo contenuto non risulta essere previsto nemmeno con riferimento alla pubblicazione di altre informazioni, pure obbligatorie e rilevanti, da parte delle società quotate sui mercati regolamentati italiani. Inoltre, con riguardo alla proposta di prevedere la pubblicazione della DNF consolidata da parte di una "società madre europea", si rappresenta che la delega regolamentare attribuita alla Consob non consente di disciplinare per regolamento le modalità di pubblicazione della DNF da parte di società di altri paesi europei, essendo queste ultime escluse dal perimetro soggettivo di applicazione delle stesse disposizioni primarie contenute nel decreto.

2.3 Informazioni da fornire alla Consob (art. 3)

Premessa

Nel testo posto in consultazione, è stato previsto per i soggetti che non rientrano nella categoria degli emittenti quotati o degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante – per i quali, come noto, tramite l'invio della DNF allo SDIR e/o al meccanismo di stoccaggio autorizzato, si ritiene assolto anche l'obbligo del deposito presso la Consob¹¹ - l'invio diretto alla Consob della dichiarazione non finanziaria entro quindici giorni dalla data di deposito della dichiarazione presso il registro delle imprese (art 3, comma 1).

Inoltre, è previsto che l'organo di controllo della società che redige la DNF trasmetta "senza indugio" alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni del decreto riscontrate.

Infine, l'art. 3, comma 3, della bozza di regolamento prevede che la Consob pubblichi annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che redigono la DNF.

Risposte alla consultazione

Alcune delle risposte alla consultazione hanno espresso perplessità con riferimento all'obbligo, previsto per i soggetti che non rientrano nella categoria degli emittenti quotati o degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, di inviare direttamente alla Consob la DNF, poiché configurerebbe un onere ulteriore al deposito presso il registro delle imprese.

Si è invece evidenziato come, al fine di semplificare i processi amministrativi per le imprese e ridurre gli obblighi informativi, si potrebbe richiedere al registro delle imprese di trasmettere alla Consob le DNF depositate o, in alternativa, di prevedere solo l'obbligo di indicare, su richiesta della Consob, l'avvenuta pubblicazione della DNF sul registro delle imprese.

¹¹ Va altresì rilevato con riguardo agli emittenti diffusi che, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento emittenti, espressamente richiamato dall'art. 2 del presente regolamento, dell'avvenuta pubblicazione della DNF va data contestuale notizia mediante un apposito comunicato diffuso al mercato.



Quanto all'obbligo per l'organo di controllo della società che redige la DNF di trasmettere "senza indugio" alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni del decreto riscontrate, si è rilevato come tale disposizione introduca un nuovo onere a carico del collegio sindacale che, nel caso degli emittenti quotati, andrebbe ad aggiungersi a quello previsto dall'art. 149 TUF.

Infine, con riferimento alla pubblicazione da parte della Consob sul proprio sito *internet* dell'elenco dei soggetti che redigono la DNF, è stato richiesto un maggior grado di dettaglio delle informazioni fornite nell'elenco, ad esempio inserendo informazioni in merito a: standard di rendicontazione utilizzato, sito *internet* per la sua consultazione, settore dell'impresa e sue dimensioni, società di revisione, data della lettera di revisione, data dell'approvazione della DNF, collocazione della DNF (se in una relazione distinta o nella relazione sulla gestione).

Analisi

Per quanto riguarda l'obbligo di trasmissione della DNF direttamente alla Consob gravante sulle società non quotate né diffuse, non si ritiene di poter accogliere la proposta di attribuire al registro delle imprese l'onere di inviare all'Autorità le DNF depositate poiché, da un lato, la Consob non può imporre in via regolamentare doveri in capo ad un soggetto non vigilato, dall'altro, ai fini dell'assolvimento dei propri doveri di vigilanza, la Consob necessita di avere immediata contezza dei soggetti che hanno redatto una DNF, senza che tale esigenza possa essere intermediata dal coinvolgimento di altri soggetti.

Tuttavia, in un'ottica di riduzione degli oneri a carico delle imprese, è stato modificato l'art. 3, comma 1, del regolamento in modo da prevedere per le società non quotate e non diffuse, la possibilità di comunicare alla Consob esclusivamente l'avvenuta pubblicazione della DNF sul registro delle imprese in alternativa alla trasmissione del documento all'Autorità.

Con riferimento agli obblighi previsti dal regolamento nei confronti dell'organo di controllo della società che redige la DNF, si ritiene che la norma non introduca un nuovo obbligo in capo al collegio sindacale degli emittenti quotati. Si evidenzia, infatti, che ai sensi dell'articolo 149, comma 3, del TUF gli organi di controllo delle società quotate sono già chiamate a vigilare, tra l'altro, sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo e a comunicare senza indugio alla Consob "le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza" trasmettendo i verbali delle relative riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione. In questo ambito l'articolo 3, comma 2 del regolamento specifica, tanto con riguardo alle società quotate quanto a quelle non quotate, che l'organo di controllo deve comunicare alla Consob gli "accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto", per tali intendendosi le violazioni cui il decreto riconnette una specifica sanzione ai sensi dell'art. 8.

Infine, per quanto riguarda la richiesta di fornire un maggior grado di dettaglio delle informazioni pubblicate dalla Consob sul proprio sito *internet*, la Consob, condividendo l'esigenza rappresentata dalle associazioni partecipanti alla consultazione di agevolare e facilitare l'accesso degli *stakeholders* alle informazioni non finanziarie e la loro elaborazione, in occasione della

pubblicazione dell'elenco dei soggetti che redigono la DNF, valuterà l'opportunità di inserire informazioni aggiuntive ritenute utili.

2.4 Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio (art. 4)

Premessa

Nel testo posto in consultazione si stabilisce che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio della società "riferisce" in una sezione separata della relazione di revisione sul bilancio se la DNF sia stata approvata dall'organo amministrativo.

Risposte alla consultazione

Alcune risposte alla consultazione hanno fatto emergere l'esigenza di chiarire meglio l'ambito dell'attività di revisione legale svolta dal revisore legale sul bilancio rispetto all'attività di attestazione di conformità delle informazioni non finanziarie, attività che, come più volte richiamato, possono essere svolte dal medesimo soggetto o da soggetti differenti ma entrambi abilitati alla revisione legale dei conti.

La relazione di revisione prodotta dal revisore legale del bilancio o dalla società di revisione è destinata a contenere anche un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Potrebbe, pertanto, porsi il problema di quali siano i compiti del revisore legale del bilancio rispetto alla DNF, nel caso in cui quest'ultima sia contenuta nella relazione di gestione. Al riguardo, è stato proposto di chiarire espressamente che l'attività di revisione legale o eventuali attività connesse del revisore legale del bilancio non possono mai avere ad oggetto la dichiarazione non finanziaria, anche se contenuta nella relazione di gestione, poiché l'attestazione di conformità da parte di chi effettua la verifica della DNF, sembrerebbe un presidio idoneo ad escludere incoerenze significative col bilancio.

Alcune risposte alla consultazione, inoltre, hanno evidenziato come l'art. 4 del regolamento sembri imporre un forte vincolo per l'organo amministrativo ad approvare contemporaneamente la DNF e il progetto di bilancio. Tale aspetto rappresenterebbe un aggravio sia rispetto a quanto stabilito dalla direttiva, sia rispetto alle prescrizioni del decreto per quegli EIPR che intendano esercitare l'opzione di redigere la DNF come documento separato. Inoltre, per quanto fortemente auspicabile, tale contemporaneità risulterebbe difficilmente raggiungibile data la complessità della raccolta e dell'aggregazione dei dati. Al riguardo, alcuni rispondenti hanno proposto che la verifica in capo al revisore incaricato della revisione legale del bilancio possa intendersi limitata alla "avvenuta predisposizione" della DNF piuttosto che alla sua "avvenuta approvazione".

Analisi

Con riferimento all'esigenza di chiarire meglio l'ambito dell'attività del revisore legale del bilancio rispetto all'attività del soggetto incaricato di effettuare la verifica di conformità della DNF, si ritiene che i rispettivi compiti siano già chiaramente distinti.



In primo luogo, si ricorda quanto già stabilito nel decreto. Infatti, sebbene in via generale, il revisore legale che esprime il giudizio sul bilancio debba altresì, ai sensi dell'art. 14, lett. e) del d.Lgs. n. 39/2010, esprimere il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e della sua conformità alla legge, ove la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, l'art. 3, comma 10, del decreto esclude espressamente che la DNF sia oggetto di tale giudizio da parte del revisore del bilancio, in quanto già sottoposta all'obbligo di attestazione della conformità alla legge da parte del revisore designato.

In secondo luogo, occorre chiarire che, nello svolgere i propri compiti, il revisore legale del bilancio deve attenersi anche al principio di revisione ISA Italia 720, il quale, nel declinare le responsabilità del revisore legale relativamente alle "altre informazioni" (diverse dal bilancio) incluse nei documenti che contengono il bilancio, richiede che il revisore legga criticamente tali informazioni per identificare e prevenire incoerenze significative con il bilancio oggetto di revisione.

Il principio di revisione ISA Italia 720 (che richiede una lettura critica e non l'espressione di un giudizio di coerenza) deve comunque trovare applicazione da parte del revisore legale incaricato di esprimere il giudizio sul bilancio, in quanto gli obblighi ivi contenuti sono volti a tutelare l'attendibilità del giudizio sul bilancio attraverso la verifica che le "altre informazioni" non mettano in discussione il contenuto dell'informazione presente nel bilancio. I controlli fatti dal revisore legale del bilancio hanno quindi una finalità diversa dai controlli richiesti al revisore designato dell'attestazione sulla DNF.

Inoltre, per chiarire maggiormente il ruolo del revisore legale del bilancio è stato sostituito il termine "riferisce" utilizzato nell'art. 4, comma 1, con il termine "indica", al fine di evidenziare che, salvo quanto sopra specificato, l'attività del revisore legale del bilancio deve essere solamente accertativa dell'avvenuta approvazione della DNF da parte dell'organo di gestione. A tale ultimo riguardo si chiarisce che per consentire al revisore legale di attestare che la DNF è stata predisposta si rende necessario fare riferimento ad un atto di formale approvazione da parte dell'organo che la deve predisporre.

Infine, per evitare confusione di ruoli tra il revisore legale del bilancio e il soggetto incaricato di effettuare il controllo della conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto, è stato modificato l'art. 1 introducendo la definizione di "revisore designato", per tale intendendosi il soggetto designato per la verifica di conformità della DNF ed è stato definito con il termine "revisore incaricato" [art. 1, comma 1, lett. d)] il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio della società.

Inoltre, riscontrando una osservazione pervenuta in consultazione sono stati modificati i riferimenti contenuti all'"organo di gestione" con un riferimento all'"organo amministrativo".

Con riferimento alla tempistica di approvazione della DNF da parte dell'organo amministrativo rispetto al bilancio, non si ritiene che l'art. 4 della bozza di regolamento posta in consultazione pregiudichi l'esigenza segnalata da alcune associazioni di consentire che l'approvazione del progetto di bilancio e quella della DNF avvengano in momenti diversi e, pertanto, la norma non è stata modificata. La DNF quindi, può ben essere approvata successivamente al progetto di bilancio

purché venga pubblicata entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto e dall'art. 2 del regolamento in esame. Al fine di chiarire maggiormente tali tempistiche, come ricordato in precedenza, è stato modificato il testo dell'art. 2 della bozza di regolamento, prevedendosi che la DNF, ove contenuta in un documento separato, deve essere pubblicata entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione o il deposito della relazione sulla gestione.

2.5 Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario (art. 5)

Premessa

Per quanto riguarda i principi di comportamento e le modalità di svolgimento della verifica della conformità delle informazioni da parte del revisore designato, è previsto che quest'ultimo debba produrre un'attestazione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto stesso.

Nel fare ciò, il soggetto designato può seguire due diverse metodologie di attestazione:

- “*limited assurance engagements*”, in conseguenza della quale il soggetto designato rilascia un'attestazione nella quale rappresenta che non sono emersi elementi tali da ritenere la non conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento (presuppone un livello di estensione dell'attività di verifica inferiore rispetto a quello da svolgere per un esame completo);
- “*reasonable assurance engagements*”, in conseguenza della quale il soggetto designato rilascia un'attestazione contenente un giudizio di conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento (presuppone il più alto livello di estensione nell'attività di verifica svolta ai fini di un esame completo).

La relazione sulla DNF prodotta dal revisore designato dovrà indicare, tra le altre cose, le metodologie e lo standard di rendicontazione utilizzato o la metodologia di rendicontazione autonoma, le procedure di verifica poste in essere per il rilascio dell'attestazione, nonché il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione.

Risposte alla consultazione

Alcune risposte alla consultazione hanno suggerito affinamenti al modello flessibile adottato dalla Consob che pone come obbligatoria un'attestazione di *limited assurance* ma consente alla società di richiedere al revisore designato il rilascio di un giudizio *reasonable assurance*.

Al riguardo le osservazioni pervenute hanno proposto diverse soluzioni:

- a) fissare un periodo transitorio (tra i due e i tre anni) durante il quale il giudizio richiesto al revisore designato sia obbligatoriamente di *limited assurance*; successivamente, scaduto il periodo transitorio, il giudizio richiesto sarà per gli enti di interesse pubblico necessariamente di *reasonable assurance*;

b) modificare il comma 2 dell'art. 5 in modo da consentire espressamente al revisore designato di rilasciare attestazioni che contengano alternativamente: i) una *limited assurance* sulla DNF nel suo complesso, oppure ii) una *limited assurance* sulla DNF nel suo complesso e una *reasonable assurance* su alcune informazioni della DNF; iii) una *reasonable assurance* sulla DNF nel suo complesso;

Alcune associazioni hanno richiesto, al fine di garantire l'indipendenza effettiva del revisore legale, e l'assenza di conflitti di interesse, di indicare nella DNF anche i dati relativi ad eventuali società terze che hanno supportato la realizzazione della medesima.

Infine, con riferimento al contenuto della DNF, alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno chiesto chiarimenti sulla portata applicativa del principio di materialità nella redazione di una DNF consolidata, in particolare con riguardo ai casi della potenziale inclusione nella DNF prodotta da una "società madre" dei dati relativi a società integralmente consolidate ma non rilevanti dal punto di vista socio-ambientale o a società facenti parte di *joint venture* non consolidate integralmente ma rilevanti nell'ottica dell'informativa non finanziaria.

Analisi

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute con riferimento al modello di attestazione adottato nel regolamento, non si ritiene opportuno introdurre un periodo transitorio in cui prevedere solo la *limited assurance* e al termine del quale introdurre obbligatoriamente una *reasonable assurance*.

La soluzione regolamentare adottata ha infatti il pregio di consentire da subito l'adozione di una *reasonable assurance* senza attendere, tra l'altro, il decorso di un triennio. La scelta adottata dallo schema di regolamento, risponde alla duplice esigenza, da una parte, di consentire al mercato di continuare a operare sulla base dei principi finora utilizzati (prevalentemente *limited assurance*) e, dall'altra, di progredire gradualmente verso forme più evolute di *reporting* in materia di informazione non finanziaria (*reasonable assurance*).

Quanto alla possibilità di prevedere quest'ultima come unica modalità di attestazione si ritiene opportuno monitorare l'applicazione della disciplina ed eventualmente valutare una modifica in sede di verifica di impatto della regolamentazione (VIR), tenuto anche conto del fatto che qualora si richiedesse ai revisori un'attestazione nella forma della *reasonable assurance*, con conseguente svolgimento di procedure più estese, l'impatto economico sulle imprese ne risulterebbe aggravato.

In questa stessa ottica, di consentire cioè il più ampio ventaglio di possibilità in merito alla verifica della DNF, è stata invece accolta la richiesta di modificare l'art. 5, comma 2, al fine di rendere possibile una tipologia di attestazione "mista" in cui cioè la *reasonable assurance* investa solo alcune parti della DNF.

Per quanto riguarda l'indipendenza del revisore legale che rilascia l'attestazione sulla DNF si ritiene che il tema di eventuali conflitti di interesse del revisore incaricato della verifica della DNF possa essere affrontato in virtù del richiamo, contenuto nell'art. 1, comma 5, lett. f) del regolamento in

CONSOB

base al quale la relazione del revisore designato “*contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull’indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell’incarico di attestazione*”. Al riguardo si evidenzia infatti che tali codici già prevedono indicazioni in materia di tutela dell’indipendenza anche nelle circostanze menzionate dai rispondenti.

Infine, per quanto riguarda il contenuto della DNF consolidata, va innanzi tutto precisato che la definizione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 4 del decreto non è oggetto della delega regolamentare attribuita alla Consob. Tuttavia, nell’ottica di favorire un’applicazione e interpretazione uniformi del decreto, pare ragionevole ritenere, facendo riferimento a quanto espressamente previsto dal decreto, che la DNF consolidata debba comprendere, oltre ai dati della società madre, solamente quelli delle società figlie consolidate integralmente “*nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta*”. Pertanto, il principio di materialità espressamente richiamato dal decreto può rilevare solo per selezionare, all’interno del perimetro delle società consolidate sotto il profilo dell’informazione finanziaria, quelle da escludere nella DNF.

2.6 Criteri per l’esame, da parte della Consob, dell’informazione non finanziaria (art. 6)

Premessa

Il testo posto in consultazione prevede che la vigilanza della Consob avvenga su base campionaria. La Consob individua annualmente parametri integrabili, tra cui le segnalazioni ricevute previste dal regolamento e le “*informazioni significative*” ricevute da altre pubbliche amministrazioni o da “*soggetti interessati*”, in base ai quali selezionare l’insieme dei soggetti da inserire nel campione di vigilanza. Una parte di tale campione è determinato sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

Il comma 4 dell’art. 6 prevede, inoltre, che la verifica da parte della Consob che le DNF siano conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 2 della direttiva, già richiamati nella presente relazione.

Risposte alla consultazione

Sono pervenute diverse osservazioni tese a limitare o specificare la categoria dei “*soggetti interessati*” titolati ad inviare segnalazioni alla Consob o ad attribuire un valore segnalatico particolare a quelle pervenute da determinate categorie di soggetti. In particolare, alcuni rispondenti hanno chiesto di definire più compiutamente la qualifica di “*informazioni significative*” e di “*soggetti interessati*”, ritenute troppo ampie e possibili di determinare una legittimazione eccessivamente diffusa.

Altri rispondenti hanno chiesto che i soggetti nei confronti dei quali il revisore designato esprima un’attestazione con rilievi, un’attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di



esprimere un'attestazione vengano comunque sottoposti all'esame della Consob, indipendentemente dalla procedura campionaria stabilita per la selezione.

Inoltre, sono pervenute diverse osservazioni da parte di associazioni rappresentative dei lavoratori orientate, nel complesso, da un lato, a richiedere alla Consob di assumere un vero e proprio onere di verifica della veridicità delle informazioni non finanziarie pubblicate e, dall'altro, a dare rilevanza a tal fine sia ai dati in possesso di altre Autorità o degli organismi di risoluzione delle controversie extragiudiziali (ADR), sia alle "interlocuzioni" con le rappresentanze sindacali, con riguardo al tema delle segnalazioni per la formazione del campione di vigilanza.

Infine, sono pervenute diverse osservazioni tese ad aumentare le indicazioni regolamentari sul contenuto della DNF al fine di garantire uniformità e chiarezza nella verifica di conformità effettuata dalla Consob, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del regolamento.

Analisi

Riguardo alle osservazioni volte a limitare o specificare la categoria dei "soggetti interessati" titolati ad inviare segnalazioni alla Consob, si evidenzia in questa sede che la formulazione è identica a quella usata dall'art. 89-*quater* del Regolamento Emittenti in tema di determinazione dei criteri per la verifica delle informazioni finanziarie. In sede di definizione della delibera annuale di fissazione dei parametri, verrà stabilito, così come già avviene in tema di informazione finanziaria per quanto concerne la selezione degli emittenti quotati ai sensi del suddetto art. 89-*quater*, se le segnalazioni ricevute comporteranno l'inserimento automatico nel campione (cd. campione *supervisory based*), oppure dovranno essere ponderate insieme ad altri parametri (cd. campione *risk based*).

Con riferimento alla richiesta di sottoporre necessariamente all'esame della Consob i soggetti nei confronti dei quali il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, si evidenzia anche in tale caso che spetterà alla delibera di determinazione annuale del campione di vigilanza valutare, così come già avviene in tema di informazione finanziaria, l'inserimento automatico o meno nel campione.

Sul tema delle osservazioni prodotte dalle associazioni rappresentative dei lavoratori, si evidenzia che il d.lgs. n. 254 del 2016 attribuisce alla Consob, tra l'altro, il potere di sanzionare, "*salvo che il fatto costituisca reato*", gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo di un ente pubblico qualora la DNF individuale o consolidata contenga "*fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omett[a] fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista agli articoli 3 e 4*" del decreto (art. 8, comma 4). Analogo potere può essere esercitato con riferimento ad una DNF redatta su base volontaria di cui è attestata la conformità ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto.

Si tratta di un potere assai significativo, che tuttavia deve pur sempre essere calato nel contesto normativo generale che disciplina la materia. Innanzitutto, nell'individuare i poteri strumentali all'esercizio di tali competenze, l'art. 9 del decreto fa riferimento, limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al decreto (quindi anche con riferimento all'accertamento di eventuali falsità od

CONSOB

omissioni rilevanti), ai poteri di cui all'art. 115, comma 1, lettere a), b) e c) del TUF, nei confronti degli enti obbligati a redigere la DNF, dei soggetti che pubblichino DNF su base volontaria nonché dei componenti dei loro organi sociali. Si tratta di poteri di richiesta di informazioni e di notizie, di audizione personale e di ispezione documentale, che la Consob già esercita nell'ambito della vigilanza sull'informativa societaria diffusa dalle società quotate. Non è richiamata, invece, la lettera *c-bis* dell'art. 115 che, rimandando agli ulteriori poteri previsti dall'art. 187-*octies* del TUF in tema di abusi di mercato, estende lo spettro di intervento della Consob a chiunque sia informato dei fatti e amplia significativamente gli strumenti di vigilanza ed accertamento sanzionatorio a disposizione.

In secondo luogo, l'accertamento sanzionatorio in oggetto è limitato soltanto alle falsità ed omissioni rilevanti, in grado, cioè, di impedire od ostacolare *“la comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotto”*, integrando quel principio di materialità che permea tutta la normativa in oggetto.

Da tali considerazioni emerge che alla Consob non è affidato il compito di sanzionare, in contraddittorio continuo fra società e *stakeholders*, una generica “responsabilità sociale d'impresa”, bensì quello di verificare la completezza e la coerenza delle informazioni non finanziarie fornite al mercato, in linea con le competenze già attribuite alla Consob in tema di informativa finanziaria, attraverso strumenti di vigilanza espressamente enumerati (i poteri di cui all'art. 115, comma 1, lettere a), b) e c) del TUF) ed attivati nei confronti di soggetti esplicitamente individuati. Attraverso l'utilizzo di tali strumenti, la Consob potrà in particolare verificare se le procedure e i controlli posti in essere per garantire l'adeguatezza informativa della DNF siano stati efficaci, e comminare le sanzioni in caso di riscontrate violazioni della normativa.

A tal fine sembra opportuno che l'attendibilità delle informazioni non finanziarie presentate sia garantita da una adeguata tracciabilità dei dati e delle informazioni a supporto.

Tali poteri potranno essere, ovviamente, attivati dalle segnalazioni di *“soggetti interessati”*, come esplicitamente prevede l'art. 6 della bozza di regolamento proposta, e le organizzazioni sindacali e le associazioni a difesa dell'ambiente e dei diritti umani, per la loro prossimità alle questioni coinvolte dalla DNF, potranno svolgere un ruolo fondamentale in tal senso. Ciò non esclude, inoltre, l'onere dell'Autorità di elaborare le informazioni acquisite anche alla luce delle altre informazioni comunque ricevute, da esposti, segnalazioni di altre Autorità o comunque rese note al mercato.

Infine, con riferimento alle osservazioni riguardanti il contenuto della DNF si ritiene che non si possa inserire nulla di quanto proposto dai rispondenti nel regolamento per via dell'oggetto della delega regolamentare sul contenuto della DNF. L'art. 3, comma 1, del decreto fornisce alcune indicazioni che consentono di individuare il contenuto necessario della DNF: in primo luogo, sono indicati gli elementi informativi attraverso i quali può essere assicurata la comprensione dell'attività di impresa; in secondo luogo, è espressamente previsto un criterio di rilevanza o di “materialità” in base al quale selezionare le informazioni da fornire nella DNF con riguardo a tutti gli elementi informativi summenzionati.

CONSOB

In aggiunta si rileva che tale criterio di “materialità” e il ricorso al principio dell’*explain* come previsto dall’art. 3 del d. Lgs.254/2016 possa applicarsi anche nel caso di significative modifiche del perimetro di consolidamento a seguito di operazioni di finanza straordinaria realizzate nel corso dell’esercizio oggetto della DNF che determinano significative difficoltà operative nell’includere nella DNF le informazioni relative a dette società acquisite.

Si ribadisce, inoltre, che la verifica da parte della Consob che le DNF siano conformi agli articoli 3 e 4 del decreto sarà effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 2 della direttiva che delineano, altresì, alcuni *framework* di rendicontazione applicabili.

2.7 Altre osservazioni

Risposte alla consultazione

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno proposto la formazione di una commissione o di un comitato consultivo composto da personalità competenti e indipendenti che elabori, aggiorni e analizzi in via comparata i documenti per agevolare la Consob nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza.

Con riferimento alle informazioni contenute nella relazione di attestazione rilasciata dal revisore incaricato della verifica di conformità della DNF, alcuni rispondenti hanno proposto un maggior dettaglio nella descrizione delle procedure di verifica svolte da parte del revisore designato (ad es: una “*check list*” relativa alle operazioni di controllo svolte dal revisore o dall’organo di revisione, in merito al contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario redatta dall’azienda).

Analisi

Per quanto riguarda la proposta di istituire un comitato consultivo, occorre chiarire che la competenza a vigilare sul rispetto della disciplina in vigore per la redazione e pubblicazione della DNF è attribuita in via esclusiva alla Consob, la quale la esercita nell’ambito della propria autonomia organizzativa. Va peraltro ricordato che, sul piano della vigilanza regolamentare l’art. 5 del regolamento Consob sugli atti di regolazione generale (adottato con delibera n. 19654/2016) prevede la possibilità di istituire comitati, composti da esponenti dei soggetti di volta in volta interessati, per acquisire anche contributi esterni all’Autorità. Anche nella fase di applicazione della disciplina in esame potrebbe essere valutata l’eventuale costituzione di gruppi di lavoro con soggetti esperti in materia per valutare eventuali miglioramenti della disciplina.

Con riferimento alla richiesta di fornire un grado di maggior dettaglio riguardo alle verifiche effettuate dal revisore designato per il rilascio dell’attestazione, si evidenzia che è lo stesso revisore che deve indicare le procedure di verifica svolte, le quali, tuttavia, non possono essere ricomprese in una “*check list*” in quanto possono variare a seconda del settore di attività della società o di altre circostanze.

3. ONERI E BENEFICI

La direttiva 2014/95/UE, introducendo un nuovo obbligo per gli EIPR di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario, impone agli stessi di porre in essere adeguati sistemi di raccolta dati e procedure di controllo. Pertanto, l'obbligo dettato dalla direttiva impone certamente costi a carico delle imprese (principalmente costi interni) legati alla necessità di istituire e mantenere un processo di raccolta dati affidabile e di consolidamento degli stessi. A tal fine, l'impresa potrebbe avere l'esigenza di definire al proprio interno una struttura dedicata e di svolgere attività di formazione nei confronti delle aree che sono proprietarie delle informazioni. Possono emergere, inoltre, costi relativi alla necessità di acquisire servizi di consulenza esterna o di strumentazioni informatiche necessarie per l'implementazione dei sistemi di raccolta dati e dei relativi processi di rilevazione e rendicontazione. Un ulteriore onere è costituito dall'attribuzione dell'incarico ad un revisore per la verifica della DNF.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, nella definizione del presente regolamento si è cercato di limitare gli oneri amministrativi a carico delle imprese riconducibili all'attuazione delle deleghe normative previste in capo alla Consob. Ad esempio, per le società quotate o diffuse si è previsto che la pubblicazione e la trasmissione alla Consob della DNF avvenga secondo le modalità già stabilite dalle norme che disciplinano la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni societarie e per le società che non rientrano tra queste, è stata stabilita la possibilità di comunicare alla Consob l'avvenuta pubblicazione della DNF sul registro delle imprese in alternativa alla trasmissione del documento all'Autorità.

Tra le misure volte a consentire agli operatori del mercato di avvicinarsi gradualmente ai nuovi obblighi e di maturare con il tempo l'esperienza necessaria affinché i sistemi posti in essere dalle società e i controlli esterni possano evolvere verso forme eventualmente più complesse, la Consob ha previsto un modello flessibile per l'attestazione della DNF, consentendo che quest'ultima possa rimanere nella forma di una *limited assurance* al fine di non aggravare ulteriormente le imprese nello svolgimento di procedure più estese richieste dalla *reasonable assurance*.

Gli oneri amministrativi cui dovranno far fronte le imprese per adeguarsi agli obblighi dettati dalla direttiva e dal decreto, appaiono comunque ampiamente compensati in rapporto ai benefici che può generare una maggiore trasparenza dell'impresa attraverso la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario. Tra questi vi è sicuramente la possibilità per i risparmiatori e i consumatori di assumere scelte di investimento e di consumo più consapevoli, indirizzandosi verso aziende più virtuose sotto il profilo degli impatti sociali e ambientali prodotti e più attente a strategie gestionali e produttive sostenibili.

L'obbligatorietà di una rendicontazione non finanziaria non solo rappresenta un elemento di trasparenza nella comunicazione delle imprese ma è uno stimolo al perseguimento di comportamenti sostenibili e agevola l'azienda nell'operare scelte in una prospettiva di lungo periodo; infatti, l'impegno reale e dimostrabile nella gestione di aspetti non finalizzati esclusivamente al profitto è un indice della capacità e dell'interesse dell'impresa di creare valore nel medio-lungo termine.

CONSOB

Infine, si ritiene che la divulgazione annuale delle politiche, degli obiettivi aziendali e degli indicatori di *performance* da parte delle imprese possano costituire un naturale stimolo all'innovazione, alla ricerca e al miglioramento continuo della competitività.

4. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO.

Ai fini della successiva revisione dell'atto verrà analizzato:

- a) il monitoraggio della tempistica e delle modalità di pubblicazione della DNF;
- b) il contenuto delle relazioni di verifica sulla DNF;
- c) il grado di utilizzo dell'attestazione nella forma *limited/reasonable assurance*;
- d) le segnalazioni di irregolarità pervenute.

5. RAFFRONTO TRA IL REGOLAMENTO POSTO IN CONSULTAZIONE E LA VERSIONE FINALE DEL REGOLAMENTO.

Regolamento in Consultazione	Regolamento definitivo
Art. 1 <i>(Definizioni)</i>	Art. 1 <i>(Definizioni)</i>
<p>I. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) "dichiarazione non finanziaria": la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, redatta dai soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 7 del medesimo decreto;</p> <p>b) "emittenti quotati": le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;</p> <p>c) "revisore incaricato": il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario;</p> <p>d) "decreto": il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;</p> <p>e) "regolamento emittenti": il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.</p>	<p>I. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) "dichiarazione non finanziaria": la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, redatta dai soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 7 del medesimo decreto;</p> <p>b) "emittenti quotati": le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;</p> <p>c) "emittenti diffusi": gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, di cui all'articolo 2-bis del regolamento emittenti;</p> <p>d) "revisore incaricato designato": il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario;</p> <p>e) "revisore incaricato": il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio</p> <p>f) "decreto": il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;</p>

	<p>g) "regolamento emittenti": il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 2</u> <i>(Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie)</i></p> <p>1. Entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese, i soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 7 del decreto pubblicano la dichiarazione non finanziaria e le eventuali modifiche o integrazioni alla stessa apportate, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto medesimo, secondo le modalità di seguito specificate:</p> <p>a) gli emittenti quotati effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del regolamento emittenti;</p> <p>b) gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante di cui all'articolo 2-bis del regolamento emittenti, effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 110 del medesimo regolamento;</p> <p>c) i soggetti che non appartengono alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), effettuano la pubblicazione sul proprio sito internet.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 2</u> <i>(Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie)</i></p> <p>1. Fermo restando, quanto previsto dalla legge in materia di pubblicazione e deposito della relazione sulla gestione, quando la dichiarazione non finanziaria è contenuta, in tutto o in parte, nella relazione distinta di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b) e 3, lettera b), del decreto, quest'ultima è pubblicata secondo i termini e le modalità di seguito specificati:</p> <p>a) gli emittenti quotati la pubblicano congiuntamente alla relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 con le modalità previste dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del regolamento emittenti;</p> <p>b) gli emittenti diffusi, contestualmente al deposito della relazione distinta presso il registro delle imprese, la pubblicano con le modalità previste dall'articolo 110 del regolamento emittenti. Gli emittenti diffusi di cui all'articolo 2 del decreto provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile.</p> <p>2. I soggetti non quotati né diffusi pubblicano sul proprio sito internet la relazione sulla gestione o la relazione distinta, contenente la dichiarazione non finanziaria contestualmente al deposito presso il registro delle imprese. Le relazioni così pubblicate rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni. I soggetti non quotati né diffusi di cui all'articolo 2 del decreto provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile.</p> <p>3. Nel caso previsto dall'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto, le altre relazioni previste da norme di legge sono pubblicate in una apposita sezione del sito</p>

CONSOB

	<p>internet e depositate presso il registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione.</p> <p>4. Con la richiesta di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto, la Consob indica i termini e le modalità di pubblicazione delle modifiche o integrazioni alla dichiarazione non finanziaria.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 3</u> (Informazioni da fornire alla Consob)</p> <p>1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) trasmettono alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto.</p> <p>2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto.</p> <p>3. La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che redigono la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del decreto.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 3</u> (Informazioni da fornire alla Consob)</p> <p>1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 21, lettera e), entro quindici giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto, trasmettono alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria ovvero comunicano l'avvenuto deposito della stessa presso il registro delle imprese, entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto.</p> <p>2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto.</p> <p>3. La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato redigono la dichiarazione non finanziaria. ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del decreto.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 4</u> (Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio)</p> <p>Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio riferisce in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione non finanziaria.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 4</u> (Compiti del soggetto revisore incaricato della revisione legale del bilancio)</p> <p>Il soggetto revisore incaricato della revisione legale del bilancio indica in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo della dichiarazione non finanziaria.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 5</u> (Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario)</p> <p>1. Il revisore incaricato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo di gestione, che:</p> <p>a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 5</u> (Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziaria)</p> <p>1. Il revisore incaricato designato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo amministrativo, che:</p> <p>a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la</p>

<p>relazione viene rilasciata;</p> <p>b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo di gestione e sottoposta a verifica;</p> <p>c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo di gestione nella redazione della dichiarazione non finanziaria;</p> <p>d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione;</p> <p>e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;</p> <p>f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;</p> <p>g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore incaricato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.</p> <p>2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l'organo di gestione che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore incaricato di attestare che, a giudizio del revisore, la dichiarazione non finanziaria è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.</p> <p>3. Nel caso in cui il revisore esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.</p>	<p>relazione viene rilasciata;</p> <p>b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo amministrativo e sottoposta a verifica;</p> <p>c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo amministrativo nella redazione della dichiarazione non finanziaria;</p> <p>d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione;</p> <p>e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;</p> <p>f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;</p> <p>g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore incaricato designato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.</p> <p>2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l'organo amministrativo che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore incaricato designato di attestare che, a giudizio del revisore di quest'ultimo, la dichiarazione non finanziaria o alcune specifiche informazioni in essa contenute è stata redatta sono state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.</p> <p>3. Nel caso in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria)</p> <p>1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto, la Consob</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria)</p> <p>1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto, la Consob</p>

CONSOB

effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.

2. L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro:

- a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;
- b) dei casi in cui il revisore incaricato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;
- c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;
- d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'art. 89-quater del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria;

3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al comma 2, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.

2. L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro:

- a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal ~~soggetto~~ **revisore** incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;
- b) dei casi in cui il revisore ~~incaricato~~ **designato** esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;
- c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;
- d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'**articolo- 89-quater** del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria.

3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al comma 2, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

Delibera n. 20267

Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni;

VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114, con cui è stata conferita al governo la delega all'attuazione della direttiva 2014/95/UE;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, di attuazione della direttiva 2014/95/UE sopra menzionata;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 9, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, in base al quale la Consob disciplina con regolamento: *a)* le modalità di trasmissione diretta della dichiarazione di carattere non finanziario e le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione delle dichiarazioni rispetto a quelle indicate dal decreto, nonché delle necessarie informazioni integrative o modificative della dichiarazione non finanziaria che sono richieste dalla Consob in caso di dichiarazione incompleta o non conforme; *b)* le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle dichiarazioni non finanziarie; *c)* i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori;

VISTI gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario formulati dalla Commissione europea in data 5 luglio 2017;

CONSIDERATA la necessità di adottare le disposizioni attuative previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;

VISTO il documento di consultazione pubblicato il 21 luglio 2017 sul sito della Consob;

VALUTATE le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 21 luglio 2017;

SENTITA la Banca d'Italia e l'IVASS ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;



DELIBERA:

Art. 1

(Approvazione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)

1. E' approvato l'accluso Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.
2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana¹.

18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 26.1.2018.